


■ ISVAP

Bollettino mensile Anno VII - n. 9/2012

Pubblicato il 31 ottobre 2012



Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -Servizio Rapporti Internazionali e Studi Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA Centralino 06/42133.1

Fax Sezione Studi 06/42133.735 e-mail: Sezione.Studi@isvap.it

Direttore Responsabile Dr. Fausto PARENTE

Indice

1.	AHH	VITA PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
	1.1	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	
		Provvedimento n. 3005 del 18 settembre 2012 Autorizzazione a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con sede in Roma, ad assumere, per il tramite di SACE S.p.A., una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di SACE BT S.p.A., con sede in Roma.	6
		Provvedimento n. 3006 del 21 settembre 2012 Fusione per incorporazione di RB Vita S.p.A., con sede in Milano e L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A., con sede in Milano, in Allianz S.p.A., con sede in Trieste. Trasferimento di elementi costitutivi del margine di solvibilità dalla gestione danni alla gestione vita	8
		Provvedimento n. 3007 del 21 settembre 2012 Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, a Finsoe S.p.A., con sede in Bologna, ad assumere, per il tramite di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede in Bologna, una partecipazione nel capitale sociale di Ima Italia Assistance S.p.A., con sede in Sesto San Giovanni.	. 10
2.	PRO	VVEDIMENTI SANZIONATORI	. 13
	2.1 2.2	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI Provvedimento n. 872/PD/11 del 25 ottobre 2011 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra SAJA Anna	. 91
		Provvedimento n. 988/PD/12 del 21 febbraio 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. SPADA Gianluigi	. 93
		Provvedimento n. 998/PD/12 del 1 marzo 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. PANUCCI Francesco	. 95
		Provvedimento n. 1025/PD/12 del 28 marzo 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BIGONI Roberto	. 97
		Provvedimento n. 1059/PD/12 del 7 maggio 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BALDANZA Roberto e conseguente cancellazione della società LUIGI DI BALDANZA ROBERTO E C. S.A.S.	. 99
		Provvedimento n. 1068/PD/12 del 9 maggio 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. ARLOTTA Giorgio	101

		Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. MASSANTINI Alessio	103
		Provvedimento n. 1080/PD/12 del 17 maggio 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. LOVASCIO Paolo	105
		Provvedimento n. 1085/PD/12 del 18 maggio 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. TURCHI Stefano	107
	2.3	ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI	
		Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI n. 04996/2012	123
		Parere del Consiglio di Stato, Sezione I n. 02791/2010	129
3.	IMPF	RESE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	131
	3.1 3.2	GRUPPO A) LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE DI IMPRESE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA GRUPPO B) LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE DI SOCIETA' NON	133
	3.3	ASSICURATIVE DEL GRUPPO PREVIDENZAINFORMAZIONI SULLE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA	
		AMMINISTRATIVA	255
4.	ATTI	COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	257
	4.1	SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	259
5.	STAT	ISTICHE	261
	5.1	STATISTICHE RECLAMI - I SEMESTRE 2012	
	5.2	STATISTICHE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	269
3.	ALTF	RE NOTIZIE	273
	6.1	TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	275
		di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Societatea de Asigurari Chartis Romania SA (già Societatea de Asigurari AIG Romania), con sede legale in Romania, alla Chartis Europe Limited, con sede legale nel Regno Unito	275
		Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della CIAR Compagnie Internationale d'Assurance et de Reassurance, con sede legale in Begio, alla Mapfre Global Risk Compania International de Seguros y Reaseguros, con sede legale in Spagna.	275
	6.2	TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI	, 0
	U. Z	VITA	276
		Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse	276
		in euro die prevedono dna garanzia di lasso di interesse	210

1. ATTIVITA` PROVVEDIMENTALE ISVAP

1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 3001 del 12 settembre 2012

Fondiaria-Sai S.p.A.: Nomina del Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 229 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO in particolare l'articolo 13 del medesimo decreto legge n. 95/2012, modificato in sede di conversione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante l'istituzione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), che dispone la successione dell'IVASS all'ISVAP, alla data di entrata in vigore del relativo statuto, in tutte le funzioni, competenze e poteri, nonché l'attribuzione al Presidente dell'ISVAP delle funzioni di commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ISVAP stesso dalla data di entrata in vigore del predetto decreto fino all'entrata in vigore del citato statuto dell'IVASS;

VISTO il regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 e successive modificazioni e integrazioni, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 2985 del 15 giugno 2012 con il quale, a definizione del procedimento di cui all'articolo 238, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stata:

- ritenuta la violazione dei doveri degli amministratori di Fondiaria-Sai S.p.A. di cui all'articolo 238 del medesimo decreto n. 209/2005, ed in particolare dei doveri di cui agli articoli 2391, 2391-bis e 2392 c.c., con effetti pregiudizievoli sulla sana e prudente gestione della stessa Fondiaria-Sai S.p.A. e delle sue controllate, in relazione alle operazioni specificate nel provvedimento medesimo;
- riscontrata l'inerzia di Fondiaria-Sai S.p.A. nell'intraprendere le azioni dirette a far cessare le violazioni rilevate e a rimuoverne gli effetti, tutti ancora perduranti;

VISTA la nota ISVAP n. 32-12-000057 del 15 giugno 2012 indirizzata a Fondiaria-Sai S.p.A., recante la contestazione delle violazioni ivi specificate per gli effetti dell'articolo 229 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in relazione alle operazioni partitamente enucleate nella nota stessa, con la previsione di un termine di 15 giorni dalla sua ricezione per far cessare le violazioni contestate e per rimuoverne le conseguenze;

VISTE le lettere del 2 luglio 2012 e del 10 luglio 2012, inclusa la documentazione allegata, recanti le deduzioni formulate da Fondiaria-Sai S.p.A. in riscontro alla citata nota ISVAP del 15 giugno 2012;

CONSIDERATO che, sulla base delle valutazioni effettuate dall'ISVAP di tutti gli elementi rappresentati da Fondiaria-Sai S.p.A. nelle citate note di riscontro, per i profili e per le motivazioni esplicitati in dettaglio nella nota ISVAP prot. n. 32-12-000077 del 12 settembre 2012 indirizzata alla stessa Fondiaria-Sai S.p.A., risulta che le azioni prospettate o poste in essere dalla medesima società non sono idonee a determinare un mutamento della situazione che ha condotto alle contestazioni di cui alla nota ISVAP del 15 giugno 2012, perdurando l'inerzia di Fondiaria-Sai S.p.A. nel far cessare le violazioni contestate e nel rimuovere i relativi effetti:

RITENUTI, pertanto, sussistenti i presupposti di cui all'articolo 229 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Dispone

il prof. Matteo Caratozzolo, nato a Gioia Tauro (RC) il 26 marzo 1939, è nominato, ai sensi dell'articolo 229 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, commissario ad acta di Fondiaria-Sai S.p.A., avente sede in Torino, Corso Galileo Galilei, n. 12, anche nella sua qualità di capogruppo, con l'incarico di porre in essere, i seguenti atti, necessari per rendere la gestione conforme a legge:

- con riguardo alle operazioni oggetto di contestazione nella nota ISVAP n. 32-12-000057 del 15 giugno 2012, considerate non solo singolarmente ma anche nella loro globalità: i. individuare specificamente i soggetti responsabili delle operazioni medesime compiute in danno di Fondiaria-Sai S.p.A. e delle società dalla stessa controllate;
 - ii. determinare il danno riconducibile all'operato o alle omissioni dolose o colpose dei predetti soggetti in tutte le sue varie componenti;
- in esito e in conseguenza agli atti di cui al punto 1), promuovere o far promuovere ogni iniziativa anche giudiziale necessaria in Fondiaria-Sai S.p.A. e nelle società controllate dalla stessa, idonea, in relazione alle operazioni contestate, a salvaguardare e reintegrare il patrimonio di Fondiaria-Sai S.p.A. e delle società controllate;
- 3) esercitare, per le finalità di cui ai punti 1) e 2), i poteri che spettano a Fondiaria-Sai S.p.A. quale capogruppo e quale socio nelle assemblee delle società controllate. Il predetto incarico dovrà concludersi entro il 31 gennaio 2013.

Il presente Provvedimento è pubblicato, ai sensi dell'articolo 237 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel Bollettino dell'ISVAP.

Il Commissario Straordinario (Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 3005 del 18 settembre 2012

Autorizzazione a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con sede in Roma, ad assumere, per il tramite di SACE S.p.A., una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di SACE BT S.p.A., con sede in Roma.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011 n. 220, recante la determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, concernente le disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette imprese;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

VISTA l'istanza del 31 luglio 2012, pervenuta il 1° agosto 2012, con la quale Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione, per il tramite di SACE S.p.A., di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di SACE BT S.p.A., con sede in Roma;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011 n. 220, al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186 e all' articolo 15 ter della direttiva 92/49/CEE e dell'esame di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi:

CONSIDERATO che ricorrono condizioni atte a garantire una sana e prudente gestione di SACE BT S.p.A.;

Dispone

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con sede in Roma, è autorizzata ad assumere, per il tramite di SACE S.p.A., una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di SACE BT S.p.A., con sede in Roma.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Commissario Straordinario (Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 3006 del 21 settembre 2012

Fusione per incorporazione di RB Vita S.p.A., con sede in Milano e L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A., con sede in Milano, in Allianz S.p.A., con sede in Trieste. Trasferimento di elementi costitutivi del margine di solvibilità dalla gestione danni alla gestione vita.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante le procedure di autorizzazione delle fusioni;

VISTO il regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008 recante la disciplina dell'esercizio congiunto dei rami vita e danni;

VISTO il provvedimento ISVAP 21 dicembre 2005 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a Allianz S.p.A., con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri, 1;

VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate a RB Vita S.p.A., con sede in Milano, Corso Italia n. 23 e i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTO il decreto ministeriale 23 novembre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A., con sede in Milano, Corso Italia, 23;

VISTA l'istanza congiunta in data 10 maggio 2012, con la quale le società partecipanti all'operazione hanno chiesto l'autorizzazione della fusione per incorporazione di RB Vita S.p.A. e L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A. in Allianz S.p.A. nonché l'autorizzazione al trasferimento di elementi costitutivi del margine di solvibilità della società incorporante Allianz S.p.A. dalla gestione danni alla gestione vita;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti

integrativi, pervenuti da ultimo in data 10 luglio 2012;

ACCERTATO che la società incorporante Allianz S.p.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione e del contestuale trasferimento di elementi costitutivi del margine;

CONSIDERATO che l'operazione di fusione non contrasta con la sana e prudente gestione dell'impresa incorporante Allianz S.p.A.;

RILEVATO che l'operazione di fusione soddisfa le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Dispone

Art. 1

È autorizzata la fusione per incorporazione di di RB Vita S.p.A., con sede in Milano e L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A., con sede in Milano, in Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Art. 2

È autorizzato il contestuale trasferimento di elementi costitutivi del margine di solvibilità di Allianz S.p.A. dalla gestione danni alla gestione vita.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Commissario Straordinario (Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 3007 del 21 settembre 2012

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, a Finsoe S.p.A., con sede in Bologna, ad assumere, per il tramite di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede in Bologna, una partecipazione nel capitale sociale di Ima Italia Assistance S.p.A., con sede in Sesto San Giovanni.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011 n. 220, recante la determinazione dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, nonché dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni, ai sensi degli articoli 76 e 77 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTA la comunicazione dell'ISVAP del 2 luglio 2009, n. 3, concernente le disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale

di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, alle capogruppo di gruppi assicurativi nonché, nel caso di controllo, alle società che detengono partecipazioni rilevanti nelle suddette imprese;

VISTA l'istanza pervenuta il 13 giugno 2012, da ultimo integrata in data 20 agosto 2012, con la quale Finsoe S.p.A., per il tramite di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione ad assumere una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Ima Italia Assistance S.p.A.;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011 n. 220, al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, e all'articolo 15 ter della direttiva 92/49/CEE nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

Dispone

Finsoe S.p.A., con sede in Bologna, è autorizzata ad assumere, per il tramite di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., con sede in Bologna, una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di Ima Italia Assistance S.p.A., con sede in Sesto San Giovanni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Commissario Straordinario (Giancarlo Giannini)

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

3.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE

ORDINANZA N. 3355/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3356/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 13.930,82 (tredicimilanovecentotrenta/82).

ORDINANZA N. 3357/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

ORDINANZA N. 3360/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Nicotra Giovanni, presso la residenza in Vittoria (RG).

Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA N. 3361/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Di Castri Maximiliano Daniele, presso la residenza in Trezzano sul Naviglio (MI). Violazione combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento

ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.000,00 (mille/00).

ORDINANZA N. 3362/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione

dei sinistri per l'Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3364/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3366/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3367/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 3368/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San

Cesario sul Panaro (MO).

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 16.188,68 (sedicimilacentottantotto/68).

ORDINANZA N. 3369/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San

Cesario sul Panaro (MO).

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 3370/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 3371/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in

Genova.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3373/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 21.471,70 (ventunomilaquattrocentosettantuno/70).

ORDINANZA N. 3374/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 3375/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 700,00 (settecento/00).

ORDINANZA N. 3376/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

ORDINANZA N. 3377/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 3378/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3379/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

ORDINANZA N. 3380/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3381/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3382/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3383/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

ORDINANZA N. 3384/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3385/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3386/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3387/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

ORDINANZA N. 3388/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3389/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3390/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3391/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

ORDINANZA N. 3392/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 3393/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 38, comma 2, del d.lgs. 209/2005, art. 42, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e

provvedimento ISVAP n. 148/1996 (art. 2), in relazione alle seguenti fattispecie:

- utilizzazione di attivi non idonei;

- insufficiente ammontare di attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche;

- superamento dei limiti stabiliti per le diverse classi di attività.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 26.666,67 (ventiseimilaseicentosessantasei/67).

ORDINANZA N. 3394/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Inchiaro Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 6, commi 6 e 7, del regolamento ISVAP n. 25/2008 (emanato anche ai sensi

dell'art. 190, comma 1, del d.lgs. 209/2005) - mancata conformità nel contenuto

delle linee guida per l'operatività infragruppo per l'anno 2011.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 3396/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale

per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3397/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione

dei sinistri per l'Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 3398/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San

Cesario sul Panaro (MO).

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 3399/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 33.333,33 (trentatremilatrecentotrentatre/33).

ORDINANZA N. 3400/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 3403/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Itas Mutua, con sede in Trento.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

ORDINANZA N. 3404/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 3405/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3407/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 3408/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3409/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 3410/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3411/12 DEL 18 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 3412/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3413/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3414/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3415/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

ORDINANZA N. 3416/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3417/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3418/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3419/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

ORDINANZA N. 3420/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3421/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3422/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3424/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 3428/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale

per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 16.132,08 (sedicimilacentotrentadue/08).

ORDINANZA N. 3429/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con

sede in Malta.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 3430/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con

sede in Malta.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaguattrocento/00).

ORDINANZA N. 3431/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs.

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 6.528,30 (seimilacinquecentoventotto/30).

ORDINANZA N. 3432/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs.

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 15.139,62 (quindicimilacentotrentanove/62).

ORDINANZA N. 3433/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).

ORDINANZA N. 3434/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Genialloyd S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 141 e 148, comma 6, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro

del ramo r.c. auto, dei termini per la corresponsione dell'offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3435/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 3436/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione

dei sinistri per l'Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 26.666,67 (ventiseimilaseicentosessantasei/67).

ORDINANZA N. 3437/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 26.666,67 (ventiseimilaseicentosessantasei/67).

ORDINANZA N. 3441/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 3443/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San

Cesario sul Panaro (MO).

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3444/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 3445/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

ORDINANZA N. 3447/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3448/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3449/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3450/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3452/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 3453/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3454/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto

art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3455/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 3456/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3457/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 3458/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs.

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 12.022,64 (dodicimilaventidue/64).

ORDINANZA N. 3459/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Ergo Previdenza S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 16, comma 1, del

regolamento ISVAP n. 35/2010 - mancato riscontro all'interessato, entro il termine di 20 giorni, con riguardo alla richiesta di informazione relativa ad un

prodotto assicurativo vita.

Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA N. 3461/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 3462/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Chartis Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3463/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 3464/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 3465/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 3466/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacento/00).

ORDINANZA N. 3467/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di

risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA N. 3468/12 DEL 19 SETTEMBRE 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA N. 3471/12 DEL 21 SETTEMBRE 2012

Destinatario Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale

per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3472/12 DEL 21 SETTEMBRE 2012

Destinatario Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale

per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.701,26 (quattordicimilasettecentouno/26).

ORDINANZA N. 3473/12 DEL 21 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro

al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 9.803,77 (novemilaottocentotre/77).

ORDINANZA N. 3475/12 DEL 21 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3477/12 DEL 21 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 3479/12 DEL 21 SETTEMBRE 2012

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in

Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 3480/12 DEL 21 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 40.000,00 (guarantamila/00).

ORDINANZA N. 3483/12 DEL 21 SETTEMBRE 2012

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in

Genova.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA N. 3484/12 DEL 21 SETTEMBRE 2012

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 3485/12 DEL 21 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 3486/12 DEL 21 SETTEMBRE 2012

Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3487/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3488/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3489/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3490/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3491/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 3492/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 3496/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 3497/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3498/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 3499/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 28.000,00 (ventottomila/00).

ORDINANZA N. 3500/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 3501/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.

(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 3502/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

ORDINANZA N. 3503/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 3504/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 3505/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 3506/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

ORDINANZA N. 3507/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 3508/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3509/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3510/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3511/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 3512/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 3513/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3514/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 12.610,07 (dodicimilaseicentodieci/07).

ORDINANZA N. 3515/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 3516/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 3517/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 28.000,00 (ventottomila/00).

ORDINANZA N. 3518/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3519/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3520/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3521/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 3522/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 3523/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.

(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3524/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 3526/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).

ORDINANZA N. 3527/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 3528/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3529/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di

risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 3530/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

ORDINANZA N. 3532/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.

(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 3533/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3534/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 3535/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3536/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3537/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3540/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 3541/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 3542/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3543/12 DEL 24 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 3544/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con

sede in Malta.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 3545/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con

sede in Malta.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 3546/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con

sede in Malta.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 3547/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Pramerica Life S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 16.022,02 (sedicimilaventidue/02).

ORDINANZA N. 3548/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 3549/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 3550/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 60.000,00 (sessantamila/00).

ORDINANZA N. 3551/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA N. 3552/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 3553/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 3554/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3555/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in

Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 3557/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 3558/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 3559/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3560/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Chartis Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs, 209/2005 e 6.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il

termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

Norma dall'Autorità relativamente ad un reclamo. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 3561/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.

Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA N. 3563/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 700,00 (settecento/00).

ORDINANZA N. 3565/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.

(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 3566/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 3569/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 3570/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San

Cesario sul Panaro (MO).

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3572/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 60.000,00 (sessantamila/00).

ORDINANZA N. 3573/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 3574/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Genialloyd S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.591,19 (quattordicimilacinquecentonovantuno/19).

ORDINANZA N. 3575/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Norma

Importo sanzione euro 18.301,89 (diciottomilatrecentouno/89).

ORDINANZA N. 3576/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA N. 3577/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA N. 3578/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA N. 3579/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 13.050,32 (tredicimilacinquanta/32).

ORDINANZA N. 3580/12 DEL 26 SETTEMBRE 2012

Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA N. 3582/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA N. 3583/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3584/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale

per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3585/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 3586/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3587/12 DEL 27 SETTTEMBRE 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).

ORDINANZA N. 3588/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3590/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).

ORDINANZA N. 3591/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di

risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3592/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 3593/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Tua Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

ORDINANZA N. 3594/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3595/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3597/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 3598/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

ORDINANZA N. 3599/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3601/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 3602/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

ORDINANZA N. 3603/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3604/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 3605/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in

Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 3607/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in

Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 3608/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in

Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 300,00 (trecento/00).

ORDINANZA N. 3609/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3610/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in

Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 3611/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in

Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA N. 3612/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della

scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA N. 3613/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 3614/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocin quanta/00).

ORDINANZA N. 3615/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Bentos Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 3616/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 3617/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della

scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

ORDINANZA N. 3618/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Genialloyd S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 5, comma 2, 7 e 183, comma 2, del d.lgs.

209/2005 e 8, comma 1, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del relativo reclamo.

Norma art. 319, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA N. 3619/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 3620/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 28.000,00 (ventottomila/00).

ORDINANZA N. 3623/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Ergo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 3624/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.

(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

ORDINANZA N. 3625/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3628/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3629/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3630/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3631/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 3632/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3633/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 3634/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3635/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 3636/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Genertel S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3637/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario International Insurance Company of Hannover Ltd - Rappresentanza Generale

per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA N. 3638/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 3641/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.

Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

ORDINANZA N. 3642/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 3643/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.

Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA N. 3644/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, con sede in Milano.

Violazione art. 125, comma 5 bis, del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del

ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma art. 317, comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.000,00 (quattromila/00).

ORDINANZA N. 3645/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 3646/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Bentos Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 3647/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della

scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 3648/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in

Genova.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della

scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 3649/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della

scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 3650/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 3651/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del

rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 3652/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 3653/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della

scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA N. 3654/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale

per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3655/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale

per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

ORDINANZA N. 3656/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento,

entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di

un sinistro r.c. auto.

Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 3657/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Genialloyd S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della

scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA N. 3658/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Aviva Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento

ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della

scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 3.000,00 (tremila/00).

ORDINANZA N. 3659/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 3660/12 DEL 27 SETTEMBRE 2012

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 3662/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale

per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 3664/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3665/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

ORDINANZA N. 3666/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3667/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3668/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacento/00).

ORDINANZA N. 3669/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.

(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3670/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in

Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 3671/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di

risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3674/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.

(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA N. 3675/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 3676/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei

motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 3678/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano. Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3679/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3681/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3682/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di

risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 3683/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al

danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3684/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Avi va Italia S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 60.000,00 (sessantamila/00).

ORDINANZA N. 3686/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento

al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 3687/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Ergo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3688/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 3689/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Ergo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

ORDINANZA N. 3690/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 3691/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 3692/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA N. 3694/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

ORDINANZA N. 3695/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 3696/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 3697/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di

risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 3698/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 15.251,58 (quindicimiladuecentocinquantuno/58).

ORDINANZA N. 3701/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo

r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di

risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 26.666,67 (ventiseimilaseicentosessantasei/67).

ORDINANZA N. 3702/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 3703/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 3704/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Admiral Insurance Company Ltd, in persona del rappresentante per la gestione

dei sinistri per l'Italia EUI Ltd, presso il domicilio in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 3705/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 3706/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Genertel S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione

dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 3707/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San

Cesario sul Panaro (MO).

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,

dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero

per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

ORDINANZA N. 3708/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Ergo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 3709/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Ergo Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione

dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 3710/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Basile Carmelo, presso la residenza in Maglie (LE).

Violazione combinato disposto degli artt. 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del regolamento

ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 120 del d.lgs. 209/2005, 49 e 57 del regolamento

ISVAP n. 5/2006, in relazione alle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti degli assicurati in n. 2 occasioni;

- mancato rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale in n. 2 occasioni.

Norma art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 22.000,00 (ventiduemila/00).

ORDINANZA N. 3711/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.

(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato

rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei

motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 3712/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario International Insurance Company of Hannover Ltd - Rappresentanza Generale

per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 3713/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario International Insurance Company of Hannover Ltd - Rappresentanza Generale

per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 6.666,67 (seimilaseicentosessantasei/67).

ORDINANZA N. 3717/12 DEL 28 SETTEMBRE 2012

Destinatario International Insurance Company of Hannover Ltd - Rappresentanza Generale

per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,

comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata

dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 15.000,00 (quindicimila/00).

2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI

Provvedimento n. 872/PD/11 del 25 ottobre 2011

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti della sig.ra SAJA Anna

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra SAJA Anna del 16 dicembre 2010, ritualmente notificato all'interessata in data 7 aprile 2011;

VISTA la deliberazione n. 1576/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 29 settembre 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra SAJA Anna;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117, comma 1, 183, comma 1 lett. a) del Codice delle assicurazioni private, 62, comma 2, lett. a) punto 4, 47, comma 1, lett. a) e d), 54, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

Dispone

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig.ra SAJA Anna, nata a Reggio nell'Emilia (RE) il 11/03/1946, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente (Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 988/PD/12 del 21 febbraio 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. SPADA Gianluigi

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. SPADA Gianluigi del 1° aprile 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 21 aprile 2011;

VISTA la deliberazione n. 1625/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 29 novembre 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. SPADA Gianluigi;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'art. 62, comma 2, lett. a), punti 2), 4) e 7) e dell'art. 47, comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5/2006

Dispone

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. SPADA Gianluigi, nato a Clusone (BG) il 20/01/1953, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o

agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente (Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 998/PD/12 del 1 marzo 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. PANUCCI Francesco

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari – Sezione Prima;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra PANUCCI Francesco del 4 aprile 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 7 aprile 2011;

VISTA la deliberazione n. 1648/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 12 gennaio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. PANUCCI Francesco;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 62, comma 2, lettera a), punto, 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

Dispone

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. PANUCCI Francesco, nato a Roma il 08/06/1970, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente (Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1025/PD/12 del 28 marzo 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BIGONI Roberto

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. BIGONI Roberto del 1 febbraio 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 24 aprile 2011;

VISTA la deliberazione n. 1623/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 29 novembre 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. BIGONI Roberto;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché degli articoli 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento Isvap n. 5/06 e 54, commi 1 e 2, del medesimo Regolamento;

Dispone

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. BIGONI Roberto, nato a Trento (TN) il 14/07/1957, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente (Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1059/PD/12 del 7 maggio 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BALDANZA Roberto e conseguente cancellazione della società LUIGI DI BALDANZA ROBERTO E C. S.A.S.

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. BALDANZA Roberto del 10 ottobre 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 14 ottobre 2011;

VISTA la comunicazione del 10 ottobre 2011 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento Isvap n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla LUIGI DI BALDANZA ROBERTO E C. S.A.S. dell'atto di contestazione nei confronti del sig. BALDANZA Roberto, ritualmente notificato in data 14 ottobre 2011;

VISTA la deliberazione n. 1708/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 15 marzo 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. BALDANZA Roberto;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117, 183, 120 del Codice delle Assicurazioni Private e degli articoli 62, comma 2, lettera a), punto, 4), 54, 57 e 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e che sussistono, peraltro, i presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante della

recidiva di cui all'articolo 62, comma 3 del medesimo Regolamento;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla LUIGI DI BALDANZA ROBERTO E C. S.A.S., di cui il sig. BALDANZA Luigi è responsabile dell'attività di intermediazione, e che è stata riscontrata la sussistenza delle condizioni di particolare gravità dell'illecito disciplinare previste dall'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

Dispone

- l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. BALDANZA Roberto, nato a Calenzano (FI) il 27 aprile 1959, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;
- la cancellazione della società d'intermediazione LUIGI DI BALDANZA ROBERTO E C. S.A.S. dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente (Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1068/PD/12 del 9 maggio 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. ARLOTTA Giorgio

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. ARLOTTA Giorgio del 27 ottobre 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 02 novembre 2011;

VISTA la deliberazione n. 1722/I del predetto Collegio – Sezione I - assunta nell'adunanza del 28 marzo 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. ARLOTTA Giorgio;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117 del Codice delle assicurazioni private, 54, commi 1 e 2, e 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

Dispone

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. ARLOTTA Giorgio, nato a Villeneuve St Georges (Francia) il 15 settembre 1971, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese

o agli intermediari con cui lo stesso ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente (Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1075/PD/12 del 17 maggio 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. MASSANTINI Alessio

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. MASSANTINI Alessio del 29 agosto 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 15 settembre 2011;

VISTA la deliberazione n. 1724/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 29 marzo 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. MASSANTINI Alessio;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 57 e 62, comma 1 e comma 2, lettera a), punti 2) e 4), e lettera b), punti 12) e 16) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

Dispone

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. MASSANTINI Alessio, nato a Pisa il 22/08/1983, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente (Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1080/PD/12 del 17 maggio 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. LOVASCIO Paolo

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. LOVASCIO Paolo del 26 ottobre 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 3 novembre 2011;

VISTA la deliberazione n. 1734/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 12 aprile 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. LOVASCIO Paolo;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 62, comma 2, lettera a), punti 3 bis), 4), e 7) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

Dispone

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. LOVASCIO Paolo, nato a Ancona il 28/07/1955, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o

agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente (Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 1085/PD/12 del 18 maggio 2012

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. TURCHI Stefano

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. TURCHI Stefano del 27 maggio 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 3 giugno 2011;

VISTO altresì l'atto di integrazione della contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. TURCHI Stefano del 12 gennaio 2012, ritualmente notificato all'interessato in data 17 gennaio 2012;

VISTA la deliberazione n. 1740/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 12 aprile 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. TURCHI Stefano;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 117 e 183 del Codice delle assicurazioni private e 47, 54 e 62, comma 2, lettera a), punti 2), 4) e 5) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

Dispone

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. TURCHI Stefano, nato ad Carate Brianza (MI) il 14/01/1987, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi

1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente (Giancarlo Giannini)

2.3 ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI

Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI n. 04992/2012, depositata in data 20 settembre 2012, di rigetto del ricorso in appello proposto da Besso Limited, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati - omissis

contro

Isvap - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati omissis;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Roma, 25 marzo 2009, n, 3121

VISTI il ricorso in appello e i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'Isvap - Istituto per a Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo:

VISTE le memorie difensive;

VISTI tutti gli atti della causa;

RELATORE nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 omissis;

RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Besso Itd. con il ricorso in appello afferma di essere un broker assicurativo operante nell'ambito del sistema dei Lloyd's di Londra. Espone che nel novembre del 2000 ebbe a verificare la disponibilità di massima delle parti (soggetti sottoscrittori, co-assicuratori e soggetto assicurato) alla definizione di un contratto assicurativo a copertura dei viaggi organizzati dall'operatore di diritto italiano 'Viaggi del Ventaglio'. Quindi, sottopose al sottoscrittore Wellington Underwriting Agencies Itd. (società assicuratrice inglese, anch'essa operante nell'ambito del sistema Lloyd's) la bozza di testo contrattuale.

Secondo l'appellante, il sottoscrittore inglese Wellington Underwriting Agencies Itd. provvedeva ad apportare al testo proposto alcune modifiche e, solo dopo che il testo era stato autonomamente modificato da tale società, era stato negoziato con un broker italiano (la Mabi Broker s.r.l.) e successivamente sottoposto in formato c.d. 'slip' ad altre compagnie assicuratrici inglesi, le quali avevano – ciascuna per quanto di ragione – accettato una determinata percentuale di rischio, fino a una copertura complessiva pari al 130 per cento (le società interessate erano: a) la Wellington Underwriting Agencies Itd. – sottoscrittore -, per un rischio pari al 17,31 per cento del totale; la Goshhawk Itd. – sottoscrittore -, per un rischio pari al 15,38 per cento del totale, la CNA Itd. – co-assicuratore -, per un rischio pari al 48,08 per

cento del totale e la Great Lakes Itd. – co-assicuratore -, per un rischio pari al 19,23 per cento del totale).

Nell'ambito della versione c.d. 'slip' del contratto era stata inserita una clausola (d'ora innanzi: 'la clausola 7'), il cui contenuto in lingua inglese – secondo una traduzione che il Collegio reputa attendibile e sul cui contenuto sostanziale non sono sorte contestazioni – può essere così tradotto: "nel caso in cui il rapporto premi incassati / perdite subite per un periodo di rinnovo di due mesi superi il 100% del premio netto, il premio per passeggero sarà modificato per ripristinare il margine voluto del 20%, ma escludendo, tuttavia, i danni catastrofali coinvolgenti due o più vittime".

Risulta agli atti che la clausola in parola sia stata infine inserita nel contratto stipulato e divenuto efficace fra le parti.

Secondo quanto riferito dall'appellante, la clausola era stata inserita nell'ambito del testo 'slip' da un rappresentante della Wellington Underwriting Agencies ltd., e il testo di tale clausola era stato ulteriormente modificato su richiesta della Mabi Brokers.r.l., la quale aveva chiesto e ottenuto due modifiche: a) in primo luogo, la sostituzione delle parole "margine minimo" (presenti nella versione iniziale) con le parole "margine voluto" (presenti nel testo finale); b) in secondo luogo, l'inserimento della clausola eccettuale finale (ossia, delle parole "ma escludendo, tuttavia, i danni catastrofali coinvolgenti due o più vittime").

L'appellante riferisce, poi, che un volta ottenuto il consenso delle parti (in particolare: fra i sottoscrittori e co-assicuratori inglesi e la società italiana assicurata) la stessa appellante aveva provveduto a predisporre la c.d. 'cover note' (ossia, una nota di copertura la quale ha la funzione di recepire il testo finale e di rappresentare in modo puntuale i termini dell'accordo in attesa della stipula della polizza finale), materialmente redatta in un documento composto sulla propria carta intestata.

Il contratto così concluso (la cui durata iniziale era fissata in un anno a decorrere dal 31 ottobre 2000) era stato in seguito prorogato per mutuo consenso fra le parti fino al 31 dicembre 2001, ma in seguito non era più ulteriormente prorogato anche a causa di alcune divergenze interpretative sorte fra le parti in relazione all'effettiva portata della 'clausola 7' e all'eccezione alla sua operatività rappresentata dagli eventi catastrofici.

La gestione dei rapporti contrattuali era stata così impostata:

- il broker italiano Mabi Broker e un'altra società italiana (la Waycall Assistance s.p.a.)
 curavano la gestione dei sinistri, rimettendo periodicamente al broker appellante i resoconti relativi ai premi incassati dai passeggeri assicurati e il dettaglio dei sinistri;
- il broker appellante riceveva ed elaborava i documenti dei broker italiani e li sottoponeva all'approvazione dei sottoscrittori e alla validazione dei competenti uffici del sistema dei Lloyd's.

E' comunque pacifico in atti che il contratto non sia stato più rinnovato a decorrere dal 2002.

In data 14 dicembre 2004, il rappresentante legale per l'Italia dei Lloyd's di Londra

segnalava all'Isvap che, nell'ambito delle brochures pubblicitarie dell'operatore italiano 'I Viaggi del Ventaglio' continuava ad essere fatta menzione di una copertura assicurativa da parte dei Lloyd's, nonostante il fatto che il rapporto contrattuale si fosse interrotto ormai dal dicembre del 2001.

A seguito di tale segnalazione, l'Isvap avviava un'istruttoria in relazione ai rapporti intercorsi fra le parti dapprima presso il broker italiano Mabi Broker e, successivamente, nei confronti dei diversi attori coinvolti nell'ambito del contratto di assicurazione all'origine dei fatti di causa.

Nell'ambito di tale istruttoria, l'Istituto formulava alcune richieste di chiarimenti, cui la società Besso Itd. forniva risposta, articolando proprie controdeduzioni.

Tuttavia, l'Isvap non riteneva convincenti le spiegazioni fornite e, con atto in data 6 luglio 2006, contestava alla Besso Itd. la violazione, in concorso con la Wellington Underwriting Agencies Itd. E la Mabi BrokerBrokers s.r.l., dell'articolo 1 della I. 28 novembre 1984, n. 792 (Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione). In particolare, la violazione veniva contestata "nella misura in cui Besso Itd. Limited ha mediato un rapporto in cui la compagnia assicuratrice ed il broker si associavano, sostanzialmente, nello stesso affare, conseguendo, la prima, un guadagno certo e, il secondo, un profitto solo a lui noto e frutto dell'autonoma gestione dell'affare stesso".

In tale occasione, l'Istituto prefigurava l'applicazione nei confronti dell'appellante di una sanzione pecuniaria il cui importo poteva variare da un minimo di euro 311.383,10 a un massimo di euro 1.250.532,40.

All'esito di un'ulteriore fase di interlocuzione (nel cui ambito era anche avvenuta un'audizione in contraddittorio con rappresentanti dell'appellante), l'Istituto adottava in data 22 marzo 2007 un'ordinanza-ingiunzione con la quale, ritenendo violata la previsione di cui all'articolo 1 della legge 792 del 1984, condannava l'odierna appellante al pagamento di una sanzione pecuniaria quantificata in complessivi euro 417.068,16.

Il provvedimento veniva adottato per avere l'Istituto ritenuto che la compagnia assicuratrice (Wellington Underwriting Agencies Itd.) e il broker (Besso Itd.) si fossero, di fatto, associati nel medesimo affare (quello relativo alla stipula della polizza in favore della società 'I Viaggi del Ventaglio'), conseguendo la prima un guadagno certo, pari al 20 per cento di tutti i premi corrisposti dal contraente (salvo il caso in cui si fossero verificati eventi catastrofali) e il secondo un profitto solo a lui noto e frutto dell'autonoma gestione dell'affare, con conseguente lesione del principio di autonomia del mediatori di assicurazione rispetto alle imprese, nei cui confronti non devono risultare vincolati da legami di sorta.

Al riguardo, l'Istituto osservava:

- che l'apporto di Besso Itd. era stato determinante al fine della conclusione del contratto (e dell'inserzione, nell'ambito di tale contratto, della contestata 'clausola 7');
- che l'appellante aveva emesso su propria carta intestata il testo finale del contratto di assicurazione (l'unico di cui il rappresentante in Italia dei Lloyd's, la compagnia assicuratrice Wellington Underwriting Agencies Itd. e la stessa Besso Itd. avevano riconosciuto la validità);

- che mancavano in atti estratti conto e altri documenti dai quali fosse possibile comprendere a quale titolo Mabi Brokeravesse corrisposto a Besso Itd. la cifra di circa 280 milioni di lire:
- che, in base all'opinione espressa da una società di consulenza, il contenuto della 'clausola 7' poteva essere considerato "una condizione non contenente requisiti validi da un punto di vista legale";
- che erano emerse discrasie non giustificate fra quanto riferito da Besso ltd. e da Wellington Underwriting Agencies ltd. in relazione ai premi ricevuti e ai sinistri liquidati nel corso del periodo settembre - dicembre 2001.

Il provvedimento veniva impugnato dalla società Besso Itd. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il quale, con la sentenza oggetto del presente appello, respingeva il ricorso ritenendolo infondato.

La sentenza è stata impugnata in appello dalla Besso ltd., la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:

1) Incompetenza dell'Isvap ad irrogare il provvedimento sanzionatorio, violazione e falsa applicazione dell'articolo 112, c.p.c.

Erroneamente il Tribunale amministrativo ha respinto l'eccezione con cui Besso Itd. aveva contestato l'incompetenza dell'Isvap a sanzionare un broker inglese abilitato all'esercizio dell'attività nel proprio Paese e iscritto nei pertinenti registri tenuti dalle autorità inglesi.

Oltretutto, nell'ambito della vicenda di causa, Besso Itd. non ha operato in territorio italiano, avendo agito unicamente come Lloyd's broker sul mercato inglese. Il giudice ha erroneamente fondato le proprie valutazioni sulla prevalenza del principio di territorialità rispetto al principio del c.d. 'home Country control'. In particolare, ha omesso di considerare: a) che l'esercizio del potere sanzionatorio non poteva essere fondato sulle previsioni di cui alla direttiva 77/92/CEE (che, al tempo dei fatti, risultava recepita nell'ordinamento italiano); b) che l'esercizio di un siffatto potere neppure poteva dirsi fondato sulla previsione di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/2002/CE, trattandosi di direttiva di carattere non autoesecutivo e che, all'epoca dei fatti, non era stata ancora recepita nell'ordinamento italiano.

2) Violazione dell'articolo 9 della I. 792 del 1984 e violazione dell'articolo 5 della I. 689 del 1981 – Insussistenza della condotta stigmatizzata, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti.

Erroneamente la sentenza ha sanzionato l'appellante per violazione dell'articolo 9 della I. 792 del 1984, trattandosi – al contrario – di disposizione non applicabile nei suoi confronti (in particolare, la Besso Itd. non è iscritta all'Albo italiano dei mediatori di assicurazione e non ha svolto abusivamente tale attività senza essere iscritta all'Albo).

Ancora, la sentenza ha erroneamente ritenuto che l'odierna appellante avesse concorso nella commissione dell'illecito contestato a Wellington Underwriting Agencies Itd. e a Mabi Broker, difettando – al contrario – i presupposti e le condizioni per fare applicazione delle

previsione di cui all'articolo 5 della I. 24 novembre 1981, n. 689.

In particolare, la Besso Itd. ha dimostrato di essere stata sostanzialmente estranea alle vicende che avevano condotto alla predisposizione e successiva sottoscrizione della 'clausola 7', avendo limitato la propria attività alla mediazione finalizzata alla conclusione del contratto, senza aver in alcun modo prestato un contributo causale diretto alla determinazione dell'illecito.

Ancora, la sentenza ha omesso di dare atto del fatto che Besso Itd. aveva spiegato la reale natura della somma di 280 milioni di lire circa trasmessale da Mabi Broker: si tratta delle somme dovute a titolo di compensazione fra premi incassati e sinistri liquidati per il periodo nel corso del quale il contratto aveva presentato un saldo attivo.

Allo stesso modo, il primo giudice ha erroneamente ritenuto che il fatto di aver contribuito alla conclusione dell'affare comportasse ex se l'esistenza di un contributo materiale e psicologico alla determinazione dell'illecito.

In particolare, la sentenza ha omesso di considerare che l'appellante era rimasta estranea alla predisposizione e all'inserimento della 'clausola 7' nell'ambito del contratto (avendo dimostrato che tale clausola era stata inserita da Wellington Underwriting Agencies Itd. nella prima bozza di 'slip').

3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, violazione dell'articolo 112 del c.p.c.

La sentenza ha erroneamente omesso di rilevare la violazione del diritto di difesa perpetrata in danno dell'appellante per avere l'Isvap omesso di renderle note le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti anche nei confronti degli altri soggetti sanzionati (Wellington Underwriting Agencies Itd. e Mabi Broker), nonché di altri soggetti a pieno titolo coinvolti nella vicenda, ma non sanzionati (si tratta degli ulteriori sottoscrittori e co-assicuratori del contratto).

Sotto tale aspetto, la sentenza si è limitata a contestare il comportamento dell'appellante, la quale non aveva ritenuto – nel corso del procedimento conclusosi con l'adozione del provvedimento sanzionatorio – di ricorrere all'accesso agli atti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della I. 7 agosto 1990, n. 241.

4) Infondatezza della contestazione e violazione dell'articolo 1 della I. 792 del 1984 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto, contraddittorietà e insufficienza della motivazione, nonché erroneità e carenza della fase istruttoria – Violazione dell'art. 112, c.p.c.

La sentenza è erronea per la parte in cui ha confermato la correttezza del provvedimento impugnato, il quale aveva affermato che, per effetto della condotta illecita posta in essere dai concorrenti:

- l'assicuratore (Wellington Underwriting Agencies Itd.) avrebbe tratto un guadagno certo, pari al 20 per cento di tutti i premi corrisposti dal contraente, mentre

- il broker appellante (Besso Itd.) avrebbe ritratto "un profitto solo a lui noto e frutto dell'autonoma gestione dell'affare".

Quanto al primo aspetto, la sentenza ha omesso di considerare: i) che la 'clausola 7' non comportava in modo automatico l'incremento dei premi di assicurazione, ma si limitava a fissare un meccanismo di rinegoziazione; ii) che l'applicazione della clausola non aveva determinato, in concreto, alcun incremento del premio applicato ai consumatori/viaggiatori; iii) che alle stesse conclusioni conduceva una prova empirica di carattere comparativo fondata su alcuni preventivi richiesti nel corso del 2007 per la copertura assicurativa di rischi similari a quelli all'origine dei fatti di causa; iv) che l'analisi in concreto circa i flussi finanziari derivanti dal contratto dimostrerebbero che esso era stato comunque caratterizzato da un alto tasso di aleatorietà e non aveva procurato all'assicuratore l'incondizionato vantaggio contestato dall'Isvap.

Quanto al secondo aspetto la sentenza ha erroneamente affermato che Besso Itd. non avesse fornito nella sede procedimentale informazioni precise circa i rapporti intercorsi con Mabi Broker in relazione ai premi e ai sinistri relativi al contratto di assicurazione all'origine dei fatti di causa.

Al contrario, l'appellante osserva che tali informazioni erano state debitamente fornite nel corso del procedimento istruttorio e che il primo giudice ha erroneamente omesso di tenerne conto.

5) (in via subordinata): Violazione dell'art. 9 della I. 794 del 1982 in relazione alla quantificazione della sanzione – Violazione dell'articolo 112 del c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 della I. 689 del 1981.

La sentenza ha erroneamente respinto i motivi di ricorso avverso la quantificazione della sanzione.

In particolare, il primo giudice ha erroneamente omesso di considerare:

- che l'ammontare effettivo dei premi incassati era di gran lunga inferiore a quello posto dall'Isvap a fondamento della sanzione;che non vi era alcuna ragione effettiva per moltiplicare per due l'importo del 5 per cento dei premi;
- che risultava del tutto ingiustificato l'ulteriore incremento della sanzione di un terzo.

Si è costituita in giudizio l'Isvap, la quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

 Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dall'inglese Besso Limited, (broker assicurativo operante nell'ambito del sistema dei Lloyd's di Londra) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento con cui l'Isvap ha ritenuto che essa avesse violato, in concorso con altri soggetti, l'articolo 1 della legge 28 novembre 1984, n. 782 (Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione) e le ha ingiunto il pagamento di una sanzione determinata in complessivi euro 417.042,96.

- 2. Il ricorso è infondato.
- 3. Il primo motivo di appello (con cui si è chiesta la riforma della sentenza per la parte in cui ha omesso di rilevare l'incompetenza dell'Isvap ad irrogare l'impugnato provvedimento sanzionatorio, sulla base della pertinente normativa comunitaria) è infondato.
 - 3.1. Al riguardo, il primo giudice (nel confermare le tesi sostenute dall'Istituto) ha condivisibilmente osservato che, in tema di illeciti amministrativi, la disciplina volta a determinare qualificare di illecito un comportamento va individuata sulla base del generale principio tempus regit actum, ed è irrilevante la sopravvenienza di disposizioni sul medesimo oggetto (in particolare: la direttiva 92/2002/CE e la conseguente normativa interna di recepimento in tema di intermediazione assicurativa, le quali hanno fissato in via generale la vigenza del principio del c.d. 'home Country control').

Si tratta di un corollario del più generale e consolidato principio secondo cui in tema di illeciti amministrativi i canoni di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comportano l'assoggettamento del fatto alla legge del tempo del fatto commesso, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore anche se più favorevole.

Pertanto, la presente controversia (e, segnatamente, la questione dei poteri di accertamento e sanzione spettanti alle Autorità nazionali in relazione a comportamenti posti in essere da operatori stranieri, ma con effetti sul territorio nazionale) deve essere valutata alla luce delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti al tempo del fatto commesso (ossia, al tempo di vigenza del contratto in contestazione: ottobre 2000 - dicembre 2001).

- 3.2. Sotto tale aspetto, la vicenda deve essere qualificata alla luce delle previsioni, al tempo vigenti, di cui alla direttiva 92/49/CEE (Direttiva del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE terza direttiva assicurazione non vita -). Tale direttiva istituiva un quadro armonizzato al livello europeo per ciò che riguarda l'attività degli intermediari assicurativi e nulla disponeva in ordine alla ripartizione del potere di controllo e sanzione relativo all'esercizio di tale tipo di attività in regime di libera prestazione transnazionale. Conseguentemente, nella vigenza della direttiva 77/92/CE non può ritenersi vietato dall'ordinamento comunitario, in forza del generale principio di territorialità delle norme punitive, l'esercizio da parte delle autorità nazionali degli ordinari poteri di accertamento e sanzione relativi agli illeciti commessi sul proprio territorio.
- 3.3. Del pari, sono infondati gli argomenti della società appellante basati sulle previsioni di cui alla direttiva 92/2002/CE ('Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa') e, in particolare, sulla previsione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, secondo cui "la presente direttiva lascia impregiudicato il potere

degli Stati membri ospitanti di adottare misure idonee a prevenire o a reprimere i comportamenti tenuti nel loro territorio contrari alle disposizioni legislative o regolamentari da essi adottate per motivi di interesse generale".

Come si è esposto in narrativa, l'appellante afferma che solo con l'adozione di tale direttiva (rectius: delle disposizioni nazionali di recepimento della disposizione da ultimo richiamata, recante un istituto a recepimento facoltativo), e non nel periodo precedente, si sarebbe affermata la possibilità per le autorità nazionali di sanzionare il comportamento degli operatori comunitari operanti in regime transnazionale di libera prestazione di servizi.

L'argomento non può essere condiviso, in quanto:

- per le ragioni dinanzi esposte, le previsioni di cui alla direttiva 92/2002/CE sono irrilevanti sulla vicenda di causa;
- neppure in una logica comparativa di carattere diacronico si può affermare che il principio della sanzionabilità dei comportamenti illeciti posti in essere dagli operatori comunitari in libera prestazione si sia affermato solo nel 2002. Al contrario, per le ragioni richiamate, durante la vigenza della direttiva 77/92/CEE l'assenza di disposizioni armonizzate in tema di controllo sull'attività degli intermediari assicurativi e la presenza di un quadro normativo di mero riavvicinamento delle legislazioni lasciava impregiudicata la piena esplicazione del generale principio di territorialità in relazione agli illeciti amministrativi idonei a produrre effetti pregiudizievoli sul territorio nazionale.
 - 3.4. Per le medesime ragioni non può essere accolto l'argomento secondo cui il primo giudice avrebbe omesso di rilevare l'inapplicabilità alle vicende di causa delle previsioni di cui alla direttiva 2002/92/CE (da considerarsi quale disciplina non autoesecutiva).
 - Infatti, per le ragioni esaminate, l'inapplicabilità di tale direttiva alla vicenda di causa, piuttosto che indebolire l'assunto del primo giudice, ne conferma la ricostruzione.
 - 3.5. Concludendo, il ricorso deve essere respinto per la parte in cui ha contestato la sussistenza in capo all'Isvap, al tempo dei fatti rilevante per i presente giudizio, del potere di sanzionare un operatore inglese quale la Besso Itd..
- 4. Con il secondo motivo di appello, la Besso Itd. ha chiesto la riforma della sentenza per la parte in cui ha confermato la decisione dell'Isvap, che la aveva sanzionata per violazione dell'articolo 9 della legge n. 782 del 1984.
 - Secondo l'appellante, la disposizione non può riferirsi al suo caso, essendo rivolta unicamente: a) ai soggetti che svolgono l'attività di mediatore di assicurazione o riassicurazione senza essere iscritti all'albo dei mediatori di cui all'articolo 3, oppure b) ai soggetti che, essendo iscritti a tale albo, operano in violazione delle previsioni di cui alla medesima legge.
 - 4.1. Il motivo è infondato.
 - 4.2. Al riguardo, la sentenza è meritevole di conferma in quanto:
 - l'applicazione nei confronti dell'odierna appellante della previsione sanzionatoria di cui

all'articolo 9 della I. n. 792 del 1984 risulta correttamente fondata sulla circostanza per cui nei confronti della Besso Itd. è stata applicata la previsione di cui all'articolo 5 della I. n. 689 del 1981 (in tema di concorso di persone nell'illecito amministrativo), secondo cui, quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge;

- il provvedimento sanzionatorio impugnato in primo grado non si fonda quindi sul fatto che la Besso Itd. abbia direttamente concretato la condotta richiamata dall'articolo 9 della I. n. 792 del 1984, bensì sul fatto che l'odierna appellante debba essere sanzionata per aver concorso con un terzo soggetto (nel caso di specie: l'operatore di diritto italiano Mabi Broker s.r.l., iscritto nell'albo e nei cui confronti trovavano certamente applicazione le previsioni di cui alla I. 792 del 1984) nel realizzare un illecito amministrativo tipico, alla cui determinazione l'odierna appellante ha contribuito con un apporto decisivo;
 - 4.3. Il fatto che l'odierna appellata abbia apportato un contributo causale determinante alla realizzazione dell'illecito è confermato da alcuni dati univoci:
- a) la Besso Itd., in quanto Lloyd's broker nel mercato londinese, era l'unico soggetto abilitato a proporre coperture assicurative di carattere facoltativo (quale quella all'origine dei fatti di causa) ai sottoscrittori dei Lloyd's. Infatti, stanti le particolari regole che disciplinano il mercato assicurativo dei Lloyd's, in assenza dell'intermediazione di un soggetto particolarmente qualificato quale l'appellante (che si qualifica come 'Lloyd's broker'), la copertura assicurativa nei confronti della società italiana I Viaggi del Ventaglio non si sarebbe mai potuta realizzare. Quindi, nell'individuare gli elementi di un illecito in concorso, è determinante che, in base alle particolari regole del settore in parola, il contratto non avrebbe potuto essere concluso se non con l'intervento dell'odierna appellante. In definitiva, non possono essere condivisi gli argomenti con cui l'appellante tenta di limitare il proprio ruolo nella vicenda affermando che avrebbe soltanto contribuito alla conclusione dell'affare e non anche alla determinazione dell'illecito. Infatti, nella particolare situazione di fatto e di diritto che caratterizza la vicenda nel complesso, i due aspetti della questione sono connessi in modo inscindibile;
- b) la particolare qualificazione richiesta all'appellante nel ruolo di 'Lloyd's broker' e la diligenza professionale che in una logica di esigibilità deve presupporsi in capo ad un tale tipo di operatore comporta che come intermediario avrebbe dovuto usare una diligenza ben qualificata nel verificare che le clausole del contratto che andava ad intermediare (e per la cui conclusione la sua assistenza era indispensabile) fossero lecite e non comportassero indebiti vantaggi nei confronti di una delle parti (vantaggi dai quali lo stesso mediatore avrebbe del tutto verosimilmente tratto a propria volta vantaggi in termini di maggiori commissioni);
- c) il fatto che tanto la copia della polizza in lingua inglese (l'unica della quale l'appellante riconosce la piena validità ed efficacia), tanto quella in lingua italiana fossero state redatte su carta intestata della società appellante fornisce un ulteriore elemento di rilevante importanza anche se, di per sé solo non risolutivo per confermare il determinante apporto che la Besso ltd. ltd. ha fornito nella predisposizione del contratto.

Sotto tale aspetto, e per la presunzione di fatto di imputazione che l'uso della carta intestata comporta, non possono condividersi i numerosi argomenti con cui l'appellante ha contestato il fatto che il solo uso della carta intestata fornisse ex se prova dell'apporto causale determinante nella determinazione dell'illecito. Allo stesso modo, non possono essere condivisi gli argomenti con cui l'appellante ha affermato che l'uso della sua carta intestata rappresentasse un elemento sostanzialmente neutro, atteso che il contenuto delle clausole ritenute illecite sarebbe stato interamente stabilito da altri soggetti.

Non si è sostenuto, infatti, che l'uso della carta intestata costituisse di per sé prova inconfutabile del contributi causale della Besso Itd., ma si è soltanto sostenuto che tale circostanza – in combinato operare con altre, di segno analogo – contribuisse a delineare un quadro gravemente indiziante e di segno del tutto univoco.

4.4. Neppure possono essere condivisi gli argomenti con cui l'appellante sottolinea che i circa 280 milioni di lire trasmessile dalla Mabi Brokers.r.l. troverebbero giustificazione a titolo di compensazione tra premi incassati e sinistri liquidati.

Al riguardo si osserva in primo luogo che la qualificazione di tali rimesse di denaro quali effetto di compensazione fra somme in dare e in avere non rinviene in atti una conferma documentale.

Ad ogni modo, anche ad ammettere che tale qualificazione sia esatta, tale circostanza – di per sé sola – non esclude il contributo causale determinante fornito dall'appellante nella determinazione dell'illecito, confermando – al contrario – che essa ha rivestito un ruolo di assoluto rilevo non solo nella fase di conclusione del contratto, ma anche nella fase della sua esecuzione. Ciò a tacere dell'oggettiva gravità del comportamento dell'operatore del comparto assicurativo il quale agisca in spregio del generale divieto di operare compensazioni fra somme ricevute a titolo di premio e altri crediti.

4.5. Concludendo sul punto, la questione della partecipazione concreta dell'odierna appellante alla determinazione dell'illecito sanzionabile va risolta in base al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il primo comma dell'art. 3 l. n. 689 del 1981 (secondo cui "nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa") non significa l'indifferenza in ordine alla sussistenza o meno di un comportamento – quanto meno – colposo, ma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l'abbia commesso, riservando a quest'ultimo l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa (Cass., lav., 26 agosto 2003, n. 12391).

Al riguardo, il Collegio rileva che l'odierna appellante non abbia superato la richiamata presunzione, atteso:

- che essa ha coscientemente e volontariamente collaborato alla realizzazione dell'illecito:

- che essa è un operatore professionale del settore assicurativo e disponeva di strumenti (contrattuali e conoscitivi) idonei a prendere cognizione ed apprezzare il carattere illecito del contratto alla cui conclusione aveva attivamente contribuito e che, cionondimeno, ha consentito che la condotta illecita si realizzasse in tutta la sua portata lesiva.
- 5. Con il terzo motivo di appello, la Besso ltd. contesta sotto vari aspetti la violazione da parte dell'Isvap del principio di difesa e del contraddittorio procedimentale.
 - 5.1. Il motivo è infondato.
 - 5.2. Al riguardo si osserva:
 - che l'Isvap non avrebbe potuto, né dovuto trasmettere sua sponte alla società appellante le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti nei confronti di diversi soggetti. Infatti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Isvap in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ne consegue che, in assenza di puntuali e motivate istanze di accesso ai singoli atti, l'Istituto non aveva l'onere di rendere conoscibili i singoli atti e provvedimenti;
 - che, se per un verso è vero che l'appellante aveva rivolto all'Isvap in data 16 maggio 2007 un'istanza volta a conoscere le determinazioni adottate nei confronti di Mabi Broker s.r.l., è pur vero che la stessa appellante non risulta aver mai risposto alla successiva nota in data 1° giugno 2007 con cui l'Istituto chiedeva (secundum legem) di articolare le ragioni della richiesta di accesso. Ebbene, stante l'inerzia serbata dall'appellante a una legittima richiesta dell'amministrazione (la quale avrebbe consentito, in base ai generali principi in tema di accesso agli atti, di individuare gli atti davvero rilevanti ai fini della tutela e di evitare un accesso indiscriminato), non può essa lamentare nella presente sede giurisdizionale le conseguenze di tale inerzia;
 - che la stessa appellante non ha esercitato nel corso dell'interlocuzione procedimentale il diritto di accesso agli atti, anche a seguito della formalizzazione delle contestazioni da parte dell'Istituto procedente;
 - che, più in generale, non risultano in atti elementi dirimenti idonei a ritenere che alla società appellante sia stata negata la garanzia di una adeguata partecipazione procedimentale (essa è stata posta in grado di produrre note di rilievi e copiosa documentazione a supporto, di presentare memorie difensive e di ottenere audizioni personali, nonché di avere contezza dell'ufficio e la persona responsabile del procedimento);
 - che, anche nella presente sede processuale, la società appellante si è limitata a
 contestare la presunta violazione di garanzie procedimentali, ma anche a seguito della
 piena messa a conoscenza degli atti e delle notizie su cui l'Istituto ha fondato la propria
 attività non ha addotto elementi dirimenti di carattere sostanziale volti a dimostrare
 che, in caso di una diversa gestione della questione sotto il versante della partecipazione
 procedimentale, l'esito della vicenda sarebbe stato in concreto diverso.

Pertanto, anche questo motivo non può trovare accoglimento.

- 6. Con il quarto motivo di appello (meglio descritto in narrativa), la società Besso Itd. ha lamentato sotto diversi profili la valutazione del primo giudice, il quale avrebbe mancato di osservare il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione che viziava il provvedimento sanzionatorio.
 - 6.1. Il motivo è infondato.
 - 6.2. In primo luogo, sono infondati i motivi di ricorso con cui l'appellante tenta di dimostrare (anche in base ad argomenti di carattere 'empirico') la validità e correttezza del contenuto della 'clausola 7'.

Al riguardo, devono trovare – al contrario – conferma gli argomenti dell'Istituto, secondo cui:

- la clausola mirava in modo inequivoco ad elidere del tutto l'alea che necessariamente grava sull'assicuratore e a trasferire interamente il relativo rischio su terzi soggetti, in tal modo sviando dalla causa tipica dell'istituto;
- tale clausola, infatti, mirava testualmente a garantire all'assicuratore un determinato "margine voluto", determinando conseguentemente un incremento proporzionale del margine di commissione dovuta al mediatore;
- per effetto di tale clausola come condivisibilmente affermato dall'Istituto veniva a cessare per l'assicuratore lo stesso rischio di impresa, nonché la funzione di trasferimento oneroso del rischio, che caratterizza il contratto assicurativo e il suo indefettibile carattere di aleatorietà
- inoltre, l'incremento dei premi non era collegato a rischi futuri (i.e.: all'ottica della conclusione di un nuovo contratto di assicurazione, nel cui ambito si sarebbe legittimamente tenuto della sinistrosità relativa alla vigenza del precedente contratto), ma era riferito a eventi compresi nel periodo di validità della polizza in corso. Anche sotto aspetto, emerge con evidenza il carattere palesemente illecito della clausola;
- non possono considerarsi rilevanti ai fini del decidere le notazioni in fatto allegate dall'odierna appellante (la quale sottolinea che, comunque, "per quanto a conoscenza di Besso Itd. e Wellington Underwriting Agencies Itd." i premi sarebbero rimasti comunque invariati). Si osserva al riguardo che il fatto di aver contribuito in modo determinante alla stipula di un contratto di assicurazione caratterizzato da così gravi profili di illiceità era di per sé idoneo a giustificare l'irrogazione della sanzione, indipendentemente dalle richiamate circostanze di fatto, per l'oggettiva e grave violazione delle regole deontologiche e giuridiche che la sua sola conclusione di per sé comportava;
- nemmeno può considerarsi rilevante ai fini del decidere la notazione (anch'essa, di mero fatto) secondo cui l'eccezione contrattuale relativa ai sinistri catastrofali era idonea a limitare fortemente gli effetti della clausola, così come l'incondizionata redditività in favore dell'assicuratore;
- infine, non può essere accolto l'argomento con cui si è negata l'automatica operatività della

'clausola 7', la quale avrebbe rappresentato un mero meccanismo di aggiornamento dei premi sulla base dei sinistri riscontrati. Si osserva in contrario che la stessa formulazione della clausola in parola (secondo cui, al verificarsi della condizione, "il premio per passeggero sarà modificato per ripristinare il margine voluto del 20%") depone nel senso che il regolamento negoziale fosse volto a far conseguire in modo necessario all'assicuratore – e, in via indiretta, al mediatore sotto forma di maggiori provvigioni – i vantaggi derivanti dall'operare della clausola.

- 7. Con il quinto motivo di appello, la Besso Itd. Itd. ha chiesto la riforma del capo della sentenza con cui sono stati respinti i motivi rivolti avverso il provvedimento sanzionatorio in relazione alla quantificazione della sanzione.
 - 7.1. Il motivo è infondato.
 - 7.1.1. Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare complessivo dei premi intermediati nel periodo di operatività della polizza (si tratta dell'importo che, in base all'articolo 9 della I. n. 792 del 1984 deve essere assunto quale base di calcolo per la determinazione della sanzione), i motivi di censura appaiono infondati.

Ed infatti, l'appellante ha contestato la tesi dell'Istituto (secondo cui i premi intermediati nel corso del periodo in parola sarebbero stati pari a lire 12.058.435.130), obiettando che l'importo di tali premi sarebbe stato di molto inferiore (e, precisamente, di importo pari a lire 1.919.306.969).

Ai limitati fini che qui rilevano, si osserva che nel corso del primo grado, l'appellante aveva esposto importi ancora inferiori (pari a lire 693.766.245) e che non abbia compiutamente giustificato nelle presente sede di appello tale diversità di cifre.

Ad ogni modo, la contestazione degli importi assunti dall'Istituto a fondamento del suo operato non appare comunque condivisibile, dal momento che essa si è basata sulle copie dei bonifici acquisiti in loco dagli ispettori nel corso degli accertamenti.

Ebbene, in corso di causa, l'appellante non ha fornito elementi documentali o di altro genere davvero idonei a revocare in dubbio la correttezza dell'operato dell'Istituto, anche alla luce della fonte attizia su cui esso risulta fondato.

7.1.2. Allo stesso modo, risultano infondati gli argomenti con cui l'appellante ha contestato l'applicazione da parte dell'Isvap della maggiorazione dell'importo della sanzione conseguente al riconoscimento delle circostanze aggravanti.

Al riguardo deve trovare applicazione il consolidato e condiviso orientamento secondo cui l'attività determinativa del quantum della sanzione irrogata (nonché, più a monte, il giudizio di sussunzione delle peculiarità del caso di specie entro i criteri determinativi normativamente indicati) costituisce esplicazione di una lata discrezionalità, con la conseguenza che l'operazione valutativa in tal modo posta in essere non possa essere sindacata in sede di

giudizio di legittimità, laddove risulti congruamente motivata e scevra da vizi logici (Cass., I, 16 aprile 2003, n. 6020).

Pertanto, gli apprezzamenti svolti dall'amministrazione in sede di adozione dell'atto sanzionatorio non sono censurabili in sede giurisdizionale se non in caso di evidenti profili di abnormità e incongruità (ravvisabili dalla motivazione in concreto fornita all'ordinanza-ingiunzione), che – tuttavia - nel caso di specie non sono ravvisabili.

Al contrario, dall'esame del provvedimento sanzionatorio (in particolare: pag. 5) emerge che l'Istituto abbia compiutamente esaminato ed esposto le ragioni per cui riteneva che il complesso delle circostanze nella specie rilevanti (e, in particolare, il carattere particolarmente insidioso della condotta illecita realizzata in danno dell'assicurato e degli utenti) palesasse un comportamento connotato di particolare gravità, tale da giustificare l'irrogazione di una sanzione di ammontare più elevato.

8. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in appello deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati: omissis DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Sentenza Del Consiglio di Stato, Sezione VI n. 04996/2012 depositata in data 20 settembre 2012, di accoglimento del ricorso proposto dall'ISVAP, Istituto di Vigilanza per le Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12,

CONTRO

il sig. Santovito Riccardo, rappresentato e difeso dall'avvocato - omissis -

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Bari, 31 agosto 2011, n. 1282

VISTI il ricorso in appello e i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio di Riccardo Santovito;

VISTE le memorie difensive;

VISTI tutti gli atti della causa;

RELATORE nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 - omissis;

RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'Istituto di Vigilanza per le Assicurazioni Private (d'ora innanzi: 'l'ISVAP' o 'l'Istituto') afferma con l'appello che al signor Santovito Riccardo – già titolare dell'Agenzia di Andria della compagnia assicuratrice AllianzSubalpina – era stato revocato il mandato agenziale con effetto dal 31 gennaio 2000 e che egli aveva manifestato la volontà di proseguire l'attività assicurativa per il dovuto periodo di preavviso, pari a sei mesi.

Risulta agli atti che, con nota del 29 maggio 2002, l'ISVAP ebbe a comunicare all'odierno appellato Santovito l'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico per avere violato i doveri dell'agente, segnatamente per ciò che riguarda l'obbligo di operare – in qualità di mero depositario - le rimesse delle somme percepite a titolo di pagamento dei premi di polizza.

Risulta, altresì, agli atti che in data 28 maggio 2002 la Allianz Subalpina ebbe a comunicare all'ISVAP che il giudice del lavoro di Trani aveva riconosciuto al Santovito il diritto a fruire del periodo di preavviso e che le somme dallo stesso incassate nel corso di tale periodo e da lui trattenute ammontavano a circa 467 milioni di lire.

Con un primo provvedimento in data 26 marzo 2003, l'ISVAP aveva già disposto la radiazione del signor Santovito dall'Albo degli agenti di assicurazione, ma tale provvedimento

era stato revocato dall'Istituto poiché nel corso del procedimento non erano state assicurate le garanzie partecipative dell'incolpato

L'Istituto provvedeva, quindi, a avviare il procedimento disciplinare e, con deliberazione in data 23 maggio 2003, il Collegio di garanzia per la disciplina degli albi e del ruolo dell'ISVAP proponeva nuovamente di irrogare all'odierno appellato la sanzione della radiazione dall'Albo degli agenti di assicurazione.

Con il provvedimento in data 29 maggio 2003, il Collegio di Garanzia dell'ISVAP, valutate le circostanze del caso, decideva di irrogare al signor Santovito la sanzione della radiazione dall'Albo degli agenti di assicurazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c) della legge 7 febbraio 1979, n. 48.

Il provvedimento in questione veniva impugnato dal Santovito dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia il quale, con la sentenza oggetto del presente appello, accoglieva il ricorso e annullava la sanzione inflitta.

La sentenza in questione è stata impugnata in sede di appello dall'ISVAP, il quale ne ha chiesto l'integrale riforma articolando i seguenti motivi:

1) Insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione.

Il giudice ha omesso di applicare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'appropriazione da parte dell'intermediario assicurativo di somme riscosse a titolo di premio presso la clientela costituisce condotta di assolta gravità, passibile della massima sanzione espulsiva.

Tale condotta, infatti, si pone in evidente contrasto con il primario obbligo dell'intermediario di provvedere alla puntuale ed integrale rimessa dei premi, indispensabile per lo stesso funzionamento dei sistema assicurativo.

2) Ampiezza della discrezionalità tecnica dell'Autorità di vigilanza di settore in ordine alla valutazione di gravità dei fatti ascritti in sede disciplinare – Superamento da parte del Giudice di prime cure dei propri poteri di sindacato.

Il primo giudice ha omesso di tenere in adeguata considerazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nella materia delle sanzioni irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti, il giudice amministrativo può esercitare esclusivamente un vaglio di legittimità, non disponendo di una giurisdizione estesa al merito delle valutazioni discrezionali adottate dalle singole Autorità.

Con la decisione in epigrafe, in particolare, il giudice ha ecceduto i limiti del vaglio giurisdizionale nella specie concretamente esercitabile.

3) Il passo centrale della motivazione della sentenza gravata – Contraddittorietà in relazione al divieto di compensazione tra premi riscossi e ritenuti esistenti crediti dell'intermediario verso la mandante.

Il giudice ha erroneamente omesso di fare applicazione del generale principio della necessaria appostazione a riserva dei premi assicurativi riscossi dall'agente nei confronti della clientela (principio in base al quale è fatto assoluto divieto per l'agente medesimo operare qualsivoglia compensazione fra i premi riscossi e presunti crediti vantati nei confronti dell'impresa assicuratrice).

Al riguardo il giudice ha erroneamente ritenuto che il divieto legale di compensazione non operasse nel caso in esame per essere stato reciso il sottostante rapporto di agenzia a seguito della disposta interruzione ad nutum dello stesso da parte dell'impresa di assicurazioni.

Sotto tale aspetto, la sentenza è erronea per non aver considerato che gli obblighi rinvenienti dal rapporto di agenzia, essendo posti a tutela del funzionamento stesso del sistema (e delle pretese creditorie dei soggetti assicurati), non tollerano eccezioni neppure a seguito della cessazione del depositario il quale sia stato radiato dal ruolo degli intermediari.

4) Assoluta autonomia del giudizio disciplinare rispetto a controversie e vertenze fra intermediario assicurativo e impresa mandante.

Nel rendere la sentenza in epigrafe, il primo giudice ha omesso di fare applicazione del generale principio della piena autonomia del giudizio disciplinare rispetto alle controversie e alle vertenze eventualmente esistenti fra l'intermediario assicurativo e l'impresa mandante.

Si è costituito in giudizio il signor Santovito, il quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello.

Con ordinanza n. 544/2012 (resa all'esito della Camera di consiglio del 7 febbraio 2012) questo Consiglio di Stato respingeva l'istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata, per non avere l'Amministrazione appellante dimostrato l'esistenza di dirimenti profili di periculum in mora.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

- 1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dall'Istituto di Vigilanza per le Assicurazioni Private (d'ora innanzi: 'l'ISVAP') avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con cui è stato accolto il ricorso proposto dall'agente di assicurazione Santovito Riccardo avverso il provvedimento con cui l'Istituto aveva disposto la sua radiazione dall'Albo degli agenti di assicurazione per aver indebitamente operato compensazioni fra somme di cui era creditore in virtù del rapporto di agenzia e somme percepite a titolo di pagamento dei premi di polizza che egli era tenuto a riversare alla Compagnia nella sua qualità di depositario.
- 2. Il ricorso è fondato.
 - 2.1. In via generale, deve osservarsi che l'Istituto appellante ha correttamente configurato, nell'ambito del procedimento disciplinare, la condotta ascritta all'odierno

appellato e ne ha adeguatamente apprezzato le conseguenze sul piano della sanzione da infliggere.

In particolare, la tesi dell'Istituto è condivisibile per la parte in cui sottolinea l'assoluta gravità della condotta dell'intermediario il quale venga meno all'obbligo su di lui ricadente in qualità di mero depositario delle somme percepite a titolo di premio assicurativo, di riversare prontamente le somme in tal modo detenute alla Compagnia assicurativa di riferimento.

Al riguardo, l'Istituto ha condivisibilmente affermato che il mancato (o anche solo il ritardato) versamento delle somme riscosse a titolo di premio costituisce gravissima ed inescusabile violazione del primario obbligo ricadente in capo all'agente di provvedere alla puntuale e tempestiva rimessa dei premi, la quale rappresenta a sua volta un comportamento necessario al fine di assicurare lo stesso funzionamento del sistema assicurativo nel suo complesso, la cui violazione giustifica l'adozione di sanzioni di carattere particolarmente afflittivo.

Questo giudice ha recentemente affermato che concreta una condotta connotata da assoluta gravità quella dell'agente assicurativo il quale abbia sottratto una ingente somma alla legittima disponibilità della compagnia ed alla destinazione funzionale dei premi nella gestione dell'impresa di assicurazione, in tal modo giustificando l'irrogazione della più grave sanzione espulsiva (Cons. Stato, VI, 6 giugno 2011, n. 3363).

Sotto tale aspetto (e per ciò che attiene la questione della congruità del giudizio espresso dall'Istituto ai fini sanzionatori), vale richiamare il consolidato orientamento - dal quale la Sezione non intende discostarsi- secondo cui la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento (in tal senso: Cons. Stato, VI, 31 maggio 2007, n. 2830).

Questo giudice ha statuito (con precedenti dai quali non si ritiene di discostarsi) che le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità (l'amministrazione dispone, infatti, di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo) (Cons. Stato, VI, 22 marzo 2007, n. 1350).

Questo essendo il quadro entro cui ricondurre la vicenda di causa, emerge la non censurabilità delle valutazioni svolte dall'Istituto appellante, se solo si abbia riguardo – per un verso – all'assoluta gravità della condotta in quanto tale e – per altro verso – all'ingente somma di denaro di cui l'odierno appellato aveva omesso la doverosa rimessa.

Nemmeno può tenersi in alcuna considerazione ai fini della complessiva valutazione della condotta censurata il fatto che il Santovito fosse a propria volta creditore della Compagnia di assicurazioni e che tale titolo fosse stato riconosciuto da una pronuncia resa in sede giudiziaria.

Infatti, la circostanza in questione avrebbe, semmai, legittimato l'odierno appellato ad attivare nei confronti della Compagnia tutti i rimedi – anche di carattere esecutivo – offerti dall'ordinamento, ma non poteva legittimare in alcun modo una sorta di spuria autotutela esecutiva, esercitata peraltro su somme di cui l'odierno appellante (in base a basilari regole operative e deontologiche) era mero depositario.

L'articolo 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005 (Codice delle assicurazioni private) stabilisce che i premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato sul quale non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.

2.2.La sentenza in epigrafe è altresì meritevole di riforma per la parte in cui ha ritenuto che, a seguito della revoca del mandato da parte della società Allianz Subalpina, non fosse giuridicamente possibile adottare nei confronti dell'odierno appellato un provvedimento il quale presupponeva la sua permanente qualità di depositario (qualità che invece, secondo la sentenza, era venuta meno per effetto dell'atto di revoca).

Al riguardo si osserva che il provvedimento sanzionatorio aveva adeguatamente dato atto dei fatti commessi dal signor Santovito e ne aveva correttamente ricostruito la rilevanza ai fini disciplinari.

In particolare, il provvedimento di radiazione in data 29 maggio 2003 faceva espressamente rinvio alle deduzioni e alle contestazioni contenute nella deliberazione del Collegio di garanzia in data 23 maggio 2003 (cui l'Istituto, nel provvedimento impugnato in primo grado, espressamente faceva rinvio).

Ebbene, la richiamata deliberazione del Collegio di garanzia stabiliva che il signor Santovito aveva continuato ad appropriarsi di somme che invece era tenuto a riversare alla compagnia sia nel corso del periodo di preavviso (31 gennaio – 31 luglio 2000), sia nel periodo successivo.

Dall'esame della deliberazione in questione emerge che la più grave delle contestazioni rivolte all'odierno appellato fosse, appunto, quella di aver omesso di riversare le somme dovute proprio nel corso del periodo di preavviso (durante un periodo in cui il rapporto di agenzia era comunque ancora in essere).

Infatti, a pagina 2 di tale deliberazione si legge che "il fatto che [il signor Santovito] abbia legittimamente ottenuto il preavviso di sei mesi e che ciò possa accreditargli un maggiore importo a titolo di indennità non lo autorizzava certo a continuare l'attività anche dopo, né a rifiutare le operazioni di riconsegna; ma, soprattutto, non poteva egli continuare a riscuotere i premi di assicurazione in nome e per conto della Compagnia mandante senza rimetterle il relativo importo".

In definitiva, la più grave delle infrazioni contestate all'odierno appellato (un'infrazione che, per la sua specifica gravità, era di per sé idonea a giustificare la sanzione espulsiva) era stata concretata durante il periodo del preavviso (ossia, durante un periodo nel corso del quale egli rivestiva ancora – anche se solo in regime di prorogatio – la qualità di depositario delle somme

a lui versate).

Conseguentemente, il provvedimento impugnato in primo grado (il quale motivava puntualmente e adeguatamente sull'aspetto appena richiamato) muoveva correttamente dal presupposto della sussistenza in capo all'appellante degli obblighi del depositario, che egli aveva gravemente e lungamente disatteso.

Per le medesime ragioni, risulta destituito di fondamento il passaggio centrale della sentenza oggetto di gravame (ossia, il punto in cui si afferma che "una volta revocato il mandato, il ricorrente non può riguardarsi giuridicamente come depositario, dovendosi conseguentemente ritenere non preclusa la possibilità di compensazione tra debiti e crediti, secondo principi generali" – ivi, pag. 4 -).

 Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza oggetto di impugnativa, deve essere disposta la reiezione del primo ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dispone la reiezione del primo ricorso.

Condanna Santovito Riccardo alla rifusione delle spese relative al doppio grado di giudizio dell'ISVAP, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati.

Parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n. 02791/2010 del 16 maggio 2012.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Giovan Battista Maggesi, nato a Lucca il 21 luglio 1951 e residente a Porcari, contro il provvedimento 1 ottobre 2009 n. 00399/PD/09 dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e d'Interesse Collettivo (ISVAP), notificatogli il 7 ottobre 2009, con il quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della radiazione con conseguente cancellazione dal registro unico degli intermediari assicurativi.

LA SEZIONE

VISTA la relazione 9 giugno 2010 n. 11462 con la quale la Presidenza del consiglio dei ministri, segretariato generale, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso indicato in oggetto;

VISTO il ricorso, notificato all'ISVAP a mezzo del servizio postale nel febbraio 2010 (data di consegna all'ufficiale giudiziario e di spedizione: 29 gennaio 2010);

VISTE le controdeduzioni dell'ISVAP;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore, consigliere **omissis**.

Premesso e considerato:

Il ministero nella relazione premette che il contenzioso in esame trae origine da una nota del 16 luglio 2008 con la quale la società Milano Assicurazioni s.p.a. trasmetteva all'ISVAP la documentazione concernente la revoca per giusta causa del mandato d'agenzia conferito per la zona di Lucca alla societù Assicurazioni Maggesi s.a.s., della quale il sig. Giovan Battista Maggesi, socio accomandatario, era il responsabile dell'attività d'intermediazione assicurativa. In particolare il provvedimento di revoca era stato adottato dall'impresa d'assicurazioni dopo che, a seguito di verifiche amministrative, erano emerse alcune irregolarità amministrative commesse dalla Assicurazioni Maggesi s.a.s. Quindi l'ISVAP il 17 ottobre 2008 comunicava al sig. Maggesi ed alla Assicurazioni Maggesi, l'apertura a loro carico di un procedimento disciplinare.

In data 11 novembre 2008, 25 maggio 2009 e 3 luglio 2009 il sig. Maggesi presentava le proprie memorie difensive.

Il competente Collegio di Garanzia, valutata l'intera documentazione pervenuta, con deliberazione n. 1256/I del 2009 decideva di proporre nei confronti del sig. Maggesi l'applicazione della sanzione disciplinare della radiazione, con conseguente cancellazione della Assicurazioni Maggesi s.a.s., dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi. La radiazione veniva disposta dal presidente dell'ISVAP con provvedimento n. 00399/PD/09 del 1° ottobre 2009.

Con note del 7 ottobre 2009 venivano trasmessi al sig. Maggesi ed alla Assicurazioni Maggesi s.a.s. la deliberazione del Collegio di Garanzia e il provvedimento presidenziale d'irrogazione della sanzione.

Avverso il predetto provvedimento presidenziale il signor Maggesi ha proposto ricorso al Capo dello Stato per richiederne l'annullamento per i seguenti motivi:

- 1) violazione e falsa ed erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché dell'art. 1742 del codice civile;
- 2) violazione nonché falsa ed erronea applicazione ed interpretazione degli articoli 2045 del codice civile e 54 del codice penale.

In particolare il ricorrente, pur non negando i fatti attribuitigli, rileva non esservi in essi alcun dolo o colpa e di averne sempre fatta menzione alla competente Compagnia; rileva altresì di aver posto in essere la condotta censurata perché costretto dalla necessità di salvare la situazione, a lui non addebitabile, in cui si trovava la società.

L'ISVAP ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in cui dopo attenta esposizione dei fatti conclude per il rigetto del ricorso.

Anche il ministero per il rigetto del ricorso.

Ciò premesso rileva la Sezione che, come risulta dalla documentata riscontrata relazione, l'impugnato provvedimento è stato emanato al termine ed all'esito di un analitico procedimento, svoltosi nella puntuale applicazione della normativa di riferimento.

In tale contesto le dedotte censure sono infondate.

Invero, l'attestato e confermato (anche dallo stesso ricorrente) verificarsi dei gravi fatti contestati all'interessato (indebito accantonamento di somme percepite nell'ambito del rapporto professionale), rende ininfluenti le ricostruzioni dell'accaduto che tendono a dimostrare un'improponibile irresponsabilità del ricorrente, inaccettabile nell'ambito del rapporto professionale svolto.

Conclusivamente il ricorso dev'essere respinto.

L'esame dell'istanza di sospensione cautelare dell'esecutività del provvedimento impugnato resta assorbito.

P.Q.M.

esprime parere che il ricorso debba essere respinto.

3. IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

3.1 Gruppo A)

LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE DI IMPRESE AUTORIZZATE AL-L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2012

IMPRESA ALPI ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN MILANO (Via Pattari, 6 – c.a.p. 20122)	
--	--

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 23/05/1994 - G.U. n.122 del 27/05/1994	
Commissario liquidatore	prof. avv. Andrea Gemma	
Comitato di sorveglianza	avv. Andrea Grosso - presidente dott. Fosco Giglioli - componente dott.ssa Savina Richetti - componente	
Numero di telefono della liquidazione	02/69005189-06/69005955	
Numero di telefax della liquidazione	02/69005330	
E-mail	alpilca@tin.it	

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	11/10/1994	
Tribunale Milano		
Stato del giudizio sentenza definitiva		

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	19/09/2001 – Milano	
Esito giudizio di primo grado	parte degli imputati hanno patteggiato e altri sono stati assolti	
Stato del giudizio	sentenza definitiva	
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI	

Data sentenza di primo grado nei	
confronti di altro amministratore e	06/05/2003 – Milano
tribunale competente	

Esito giudizio di primo grado	condanna a pena detentiva ed al risarcimento danni	
Stato del giudizio	Il 19 novembre 2010 la Corte di Appello Sez. Il penale ha confermato la condanna con una provvisionale immediatamente esecutiva di 75.000,00	
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI	

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Sono state avviate azioni nei confronti di due diverse gestioni aziendali

1[^] azione

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	15/06/1998 – Milano	
Esito del giudizio di primo grado	domanda rigettata	
Stato del giudizio	con sentenza del 9/05/2004 la Corte di Appello ha parzialmente accolto le richieste della liquidazione con condanna al risarcimento danni di ex amministratori e sindaci. I ricorsi per Cassazione sono stati rigettati.	

2[^] azione

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	12/01/2005 – Milano	
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori e sindaci al risarcimento del danno subito dalla liquidazione	
Stato del giudizio	con sentenza del 3/03/2008 la Corte di Appello ha condannato ex amministratori e sindaci al risarcimento danni. Sentenza definitiva. Non risulta proposto ricorso in Cassazione. In corso azione ex art. 2900 c.c. nei confronti della compagnia di assicurazione di uno dei condannati	

F: Deposito stato passivo

Data deposito	25/07/2007	
Tribunale competente	Milano	

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
		ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	853.277	100
privilegio generale - professionisti	3.819.730	100
privilegio generale - agenti	95.892	100
erario	5.935	100
Totale	4.774.834	

H: Deposito piani di riparto parziale

No

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 8.432.296
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 26.785
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 3.474.715
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 2.893
Totale attivo	€ 11.936.690

L: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 2.025 Importo: € 163.641.835
Posizioni ammesse con riserva o condizione	Numero: 7 Importo: 46.610
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 1 Importo: € 1.032

IMPRESA	AMBRA ASSICURAZIONI S.P.A.
IWIPRESA	SEDE IN MILANO (Via Volturno, 44 – c.a.p. 20124)

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 09/04/1993 - G.U. n. 86 del 14/04/1993
Commissario liquidatore	rag. Francesco Corrado
Comitato di sorveglianza	dott. Enrico Panzacchi – presidente avv. Andrea Grosso - componente sig. Sergio Tasselli – componente
Numero di telefono della liquidazione	02/69471
Numero di telefax della liquidazione	02/6947300
E-mail	ambraassicurazionispainlca@virgilio.it
E-mail PEC	ambralca@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	18/05/1993
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	15/04/2005 – Milano
Esito giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori e sindaci a pene detentive ed al risarcimento danni
Stato del giudizio	con sentenza n. 17690/2010 la Corte di Cassazione ha parzialmente modificato le pene detentive inflitte ad amministratori e sindaci
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	Milano
Stato del giudizio	sospeso dal Tribunale nel 1997 per la pendenza dell'azione penale nei confronti di alcuni soggetti e dichiarato estinto nei confronti di altri per il trasferimento dell'azione civile in sede penale.

Sono intervenute transazioni. A seguito della sentenza n. 17690/2010 della Corte di Cassazione
Sentenza II. 17690/2010 della Corte di Cassazione
che ha definito il giudizio penale nei confronti degli
ex esponenti aziendali, sarà riassunta la causa nei
confronti dei medesimi in sede civile per ottenere il
risarcimento del danno subito dalla liquidazione.

Data deposito	31/01/1995
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

|--|

Catagoria croditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
Categoria creditori	(al lordo acconti autorizzati)	ammessi al passivo
creditori pignoratizi	451.893	98
privilegio generale - dipendenti	1.380.011	100
privilegio generale - professionisti	2.471.545	81
privilegio generale - agenti	643.366	98
privilegio generale - artigiani	7.845	83
privilegio generale - prev. sociale	147.584	100
crediti erariali	15.327	90
crediti del locatore ex art. 2764 c.c.	8.907	96
creditori di assicurazione - rami danni	11.852.192	11
chirografo	590.722	8
Totale	17.569.392	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 324.208	
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 8.677.230	
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0	
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 1.216.390	
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 17.180	
Totale attivo	€ 10.253.008	

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.764
	Importo: € 119.199.917

Posizioni relative ad opposizioni,	Numero: 1
impugnazioni, insinuazioni tardive in	Importo: € 12.362
corso e riserva condizionale	

IMPRESA	APAL S.M.A.
IMPRESA	SEDE IN ROMA (Piazza Cola di Rienzo, 69 – c.a.p. 00192)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 04/03/1980 - G.U. n. 67 del 08/03/1980
Commissario liquidatore	dott. Gabriele Alliata di Villafranca
Comitato di sorveglianza	avv. Filippo Pegorari – presidente avv. Carlo Pietrolucci – componente sig. Mario Pizzicannella – componente
Numero di telefono della liquidazione	06/3215819
Numero di telefax della liquidazione	06/3215819
E-mail	apalsma@tiscali.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Fondiaria - Sai s.p.a.
---------------------	------------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	23/01/1980
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	24/10/1991 – Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna di amministratori a pene detentive
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

Data sentenza primo grado nei confronti di altri amministratori e sindaci e tribunale competente	27/10/1992 – Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna di amministratori e sindaci, per altri i reati sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione o è stato dichiarato il non luogo a procedere
Stato del giudizio	sentenza definitiva

Costituzi	one di parte civile da parte	CI	1
della liqu	idazione	SI	ì

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	05/06/2002 – Roma
Esito giudizio di primo grado	sentenza non definitiva, rigetto delle eccezioni dei convenuti e dichiarazione di prosecuzione del giudizio
Stato del giudizio	con sentenza del 20/02/2008 la Corte d'Appello ha dichiarato estinto il giudizio di primo grado. Sentenza definitiva

F: Deposito stato passivo

Data deposito	08/11/1988
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	63.644	10

H: Deposito piani di riparto parziale

I: Situazione dell'attivo

Totale attivo	€	1.988.386	
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€	14.269	
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	903.045	
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	536.000	
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0	
Disponibilità liquide in cassa e banca – rappresenta il residuo delle anticipazioni concessa dalla Consap ex art. 12 della L. n. 39/77	€	535.072	

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.384 Importo: € 39.643.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni, insinuazioni tardive in corso e riserva condizionale	Numero: 3 Importo: € 2.607

SEDE IN MILANO (Viale Nazario Sauro 14 - c.a.p. 20124)
--

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 06/12/2010 – G.U. n. 291 del 14/12/2010
Commissario liquidatore	prof. Angelo Cremonese
Comitato di sorveglianza	avv. prof. Giulio Ponzanelli – presidente; avv. Andrea Grosso – componente; dott. Marco Lagomarsino – componente
Numero di telefono della liquidazione	02.006317
Numero di telefax della liquidazione	02.69901389
E-mail	info@gruppoarfin.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Non autorizzata al ramo r.c.auto	
----------------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	03/05/2012
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Stato del giudizio	Pendente avanti al Tribunale di Milano
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
F: Deposito stato passivo	
No	

G: Acconti corrisposti ai creditori

No	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 246.308
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 6.358.676
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 10.534.713
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 17.139.697

	ASSID - ASSICURATRICE ITALIANA DANNI S.P.A. (GIA'
IMPRESA	SOCIETA' NUOVA ASSICURATRICE S.P.A.)
	SEDE IN MILANO (Viale Gian Galeazzo, 3 - c.a.p. 20121)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 12/03/1998 - G.U. n. 64 del 18/03/1998
Commissario liquidatore	avv. Prof. Raffaele Lener
Comitato di sorveglianza	prof. avv. Bruno Inzitari - presidente dott. Francesco Ferrucci - componente sig. Giuseppe Orsini - componente
Numero di telefono della liquidazione	02/6931991
Numero di telefax della liquidazione	02/66802121
E-mail	assid.lca@libero.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	21/06/2001
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

State del ajudizio	giudizio di primo grado in corso; prossima udienza
Stato del giudizio	02/11/2012

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e/o della società di revisione

Stato del giudizio	sentenza di primo grado depositata il 19 luglio
	2011 con condanna al risarcimento per 2 milioni di
	euro - per alcuni esponenti e per la società di
	revisione vi è stata una definizione in via transattiva

F: Deposito stato passivo

Data deposito	27/09/2006
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	477.678	100

H: Deposito piani di riparto parziale

SI	15/01/2010
----	------------

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
		ammessi al passivo
privilegio generale - professionisti	2.046.670	81,73
privilegio generale - agenti	301.831	81,73
creditori di assicurazione	8.759.405	10,25
Totale	11.107.906	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 551.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 5.773.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 5.030.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 5.563.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 87.000
Totale attivo	€ 17.004.000

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 37.012 Importo: € 107.437.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 3 Importo: € 218.000

IMPRESA	CENTRALE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
	SEDE IN ROMA (Piazza Cola Di Rienzo, 69 - c.a.p. 00192)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.P.R. 11/08/1976 - G.U. n. 229 del 30/08/1976
Commissario liquidatore	avv. Riccardo Castellani
Comitato di sorveglianza	avv. Carlo Alessi - presidente dott. Paolo Cantamaglia - componente avv. Fulvio Baldacci – componente
Numero di telefono della liquidazione	06/3200851
Numero di telefax della liquidazione	06/3200851
E-mail	centraleinlca@gmail.com

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Imprese designate	
-------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	2/08/1976
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	16/01/1984 – Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna nei confronti di alcuni esponenti aziendali
Stato del giudizio	sentenza definitiva; la Corte di Cassazione ha applicato l'amnistia
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	24/10/1986 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna al risarcimento del danno per tutti gli amministratori
Stato del giudizio	La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello in ordine alla responsabilità di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e dei sindaci, cassando la

sentenza della Corte di Appello con rinvio ad altra
Corte per la quantificazione dei danni - giudizio di
rinvio definito con conciliazione giudiziale

Data deposito	21/07/1988
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	553.061	100
privilegio generale - professionisti	313.063	100
privilegio generale - agenti	173.497	100
privilegio speciale - altri crediti	490.570	100
creditori di assicurazione – rami danni	878.225	15
Totale	2.408.416	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 220.302
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 1.325.050
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 774
Totale attivo	€ 1.546.126

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 12.250 Importo: 11.353.513
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: 0

	COLUMBIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
IMPRESA	RIASSICURAZIONI
	SEDE IN ROMA (Piazza Cola Di Rienzo, 69 - c.a.p. 00192)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.P.R. 11/08/1976 - G.U. 229 del 30/08/1976
Commissario liquidatore	avv. Riccardo Castellani
Comitato di sorveglianza	avv. Carlo Alessi – presidente dott. Paolo Cantamaglia - componente avv. Fulvio Baldacci – componente
Numero di telefono della liquidazione	06/3200851
Numero di telefax della liquidazione	06/3200851
E-mail	columbiainlca@gmail.com

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Imprese designate	
-------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	2/08/1976
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	16/01/1984 - Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna nei confronti di alcuni esponenti aziendali
Stato del giudizio	sentenza definitiva - la Corte di Cassazione ha applicato l'amnistia
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	24/10/1986 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna al risarcimento del danno per tutti gli amministratori
Stato del giudizio	La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di appello in ordine alla responsabilità di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e dei sindaci, cassando la sentenza della Corte di Appello con rinvio ad altra Corte per la

quantificazione dei danni - giudizio di rinvio definito
con conciliazione giudiziale

Data deposito	21/07/1988
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	808.440	100
privilegio generale - professionisti	664.407	100
privilegio generale - agenti	291.891	100
privilegio speciale - altri crediti	1.234.953	100
creditori di assicurazione – rami danni	1.391.226	20
Totale	4.390.917	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 402.838
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 5.077.047
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 361
Totale attivo	€ 5.480.246

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 17.153 Importo: € 18.952.391
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: 0

IMPDECA	COMAR ASSICURAZIONI S.P.A.
IMPRESA	SEDE IN GENOVA (Via XX Settembre 12/7 – c.a.p. 16121)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 2/08/1990 – G.U. n. 183 del 7/08/1990
Commissario liquidatore	dott. Gian Luigi Francardo
Comitato di sorveglianza	dott. Marco Lagomarsino - presidente prof. Michele Siri - componente avv. Carlo Alessi – componente
Numero di telefono della liquidazione	010/543931 – 010/561644
Numero di telefax della liquidazione	010/5702778
E-mail	

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	29/9 – 2/10/90
Tribunale	Genova
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	29/01/2003 - Genova
Esito giudizio di primo grado	assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato.
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Intervenuta transazione	Autorizzazione Isvap 16 febbraio 2000
-------------------------	---------------------------------------

F: Deposito stato passivo

Data deposito	18/03/2003
Tribunale competente	Genova

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	28/09/2005 e 16/03/2009
•	

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
	(al lordo acconti autorizzati)	ammessi al passivo
prededuzione	80.773	100
privilegio generale - dipendenti	943.765	100
privilegio generale - professionisti	585.499	100
privilegio generale - agenti	12.312	100
privilegio generale - tributi e imposte	405.401	100
crediti del locatore	40.261	100
creditori di assicurazione (compresa la parte degradata in chirografo)	13.174.339	39,6
creditori chirografari	531.474	20
Totale	15.773.824	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 1.727.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 7.800.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 712.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 2.434.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 12.673.000

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 6.584 Importo: € 47.787.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 4 Importo: € 10.494.000

	COMPAGNIA DI FIRENZE S.P.A.
IMPRESA	SEDE IN FIRENZE (Piazza della Indipendenza, 13 - c.a.p.
	50129)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 9/12/1981 - G.U. n. 337 del 9/12/1981
Commissario liquidatore	dott. Gabriele Caprioli
Comitato di sorveglianza	avv. Paolo Fanfani - presidente avv. Paolo Malesci - componente dott. Eugenio Dalli Cardillo - componente
Numero di telefono della liquidazione	055/471926
Numero di telefax della liquidazione	055/471926
E-mail	compagniadifirenze@gmail.com

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Aviva Assicurazioni s.p.a.
'	•

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	28/12/1982
Tribunale	Firenze
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data della sentenza di primo grado e Tribunale competente	8/02/1996 e 3/03/1992 – Firenze
Esito del giudizio di primo grado	sentenza di condanna con patteggiamento per alcuni esponenti aziendali e sentenza di condanna per altri esponenti aziendali confermata in appello
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

Data della sentenza di primo grado e Tribunale competente	28/07/2004 e 27/09/2007 – Firenze
Esito del giudizio di primo grado	sentenza di condanna
Stato del giudizio	sentenza definitiva

Data deposito	14/10/1989
Tribunale competente	Firenze

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
		ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	1.022.709	100
privilegio generale - professionisti	1.159.785	100
Privilegio generale - agenti	750.269	100
Privilegio generale- altri creditori	33.138	100
Totale	2.985.901	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Totale attivo	€ 17.695.000
Altre attività ancora da realizzare	€ 50.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 123.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 447.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 17.075.000

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 2.429 Importo: € 37.402.017
Posizioni relative ad opposizioni,	
impugnazioni e insinuazioni tardive in	Numero: 1 Importo: € 124.481
corso	

ΙN	ЛP	RE	ESA

COMPAGNIA EUROPEA DI PREVIDENZA S.P.A. DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE CON SEDE IN ROMA (Via Marcello Malpighi, 9 - c.a.p. 00161)

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 15/10/1985 - G.U. n. 248 del 21/10/1985
Commissario liquidatore	avv. Carlo Mario D'Acunti e rag. Alfio D'Urso
Comitato di sorveglianza	avv. Sergio Russo - presidente avv. Alfonso Ilaria - componente geom. Pietro Scarpelli - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/4403938
Numero di telefax della liquidazione	06/4403937
E-mail	cep@compagnieinlca.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Duomo UniOne Assicurazioni s.p.a.
---------------------	-----------------------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	12/07/1986
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	18/10/1993 - Roma
Esito giudizio di primo grado	sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	29/10/2001 - 21/01/2002 - Roma
Esito del giudizio	La Corte di Appello di Roma ha condannato un ex amministratore, dichiarato la prescrizione invocata da alcuni convenuti, rigettato la domanda nei confronti di altri.
Stato del giudizio	Definitivo

Data deposito	22/07/1997
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	560.625	100
privilegio - altri creditori	2.254	100
Totale	562.879	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Totale attivo	€ 20.432.279
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 27.889
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 3.885.322
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 11.066.806
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 2.410
Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 5.449.852

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.554 Importo: € 35.053.054
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 3 Importo: € 875.916

IMPRESA	COMPAGNIA ITALIANA DI ASS.NI COMITAS S.P.A.
IWIPKESA	SEDE IN GENOVA (Via Fieschi, 8/12 – c.a.p. 16121)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 31/07/1992 – G.U. n. 133 del 5/08/1992
Commissario liquidatore	prof. Giampaolo Provaggi
Comitato di sorveglianza	avv. Carlo Alessi – presidente avv. Stefano Arcifa - componente avv. Marco Lagomarsino – componente
Numero di telefono della liquidazione	010/5451499
Numero di telefax della liquidazione	010/5451499
E-mail	Comitasegreteria@comitas.191.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore		
-------------------------	--	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	06/08/1992
Tribunale	Genova
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	22/06/2001 – Genova
Esito giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori a pene detentive, al risarcimento danni ed al pagamento di una provvisionale di € 258.228 (incassata dalla procedura)
Stato del giudizio	patteggiamento di tutti gli imputati in appello. Annullamento di una condanna per irregolarità della estradizione. Conferma delle statuizioni civili
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata

F: Deposito stato passivo

Data deposito	18/01/2006
---------------	------------

Tribunale competente	Genova
' '	

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
		ammessi al passivo
prededuzione	74.615	30
privilegio generale - dipendenti	1.458.392	100
privilegio generale - professionisti	1.717.329	100
privilegio generale - agenti	689.907	100
Totale	3.940.243	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 1.707.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 11.859.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 3.580.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 10.727.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 215.000
Totale attivo	€ 28.088.000

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 41.724 Importo € 111.869.000.
Posizioni ammesse a riserva o condizione	Numero: 3 Importo € 4.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 11 Importo € 2.976.000

	COMPAGNIA MERIDIONALE DI ASSICURAZIONI E
IMPRESA	RIASSICURAZIONI
	SEDE IN NAPOLI (Piazza Matteotti, 7 – c.a.p. 80133)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 6/11/1981 - G.U. n. 309 del 10/11/1981
Commissario liquidatore	avv. Mario Tuccillo
Comitato di sorveglianza	prof. avv. Fiorenzo Liguori - presidente avv. Nicola Simonelli - componente sig. Massimo Altamura – componente
Numero di telefono della liquidazione	081/5519210
Numero di telefax della liquidazione	081/5523415
E-mail	uffmerid@live.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	UGF Assicurazioni S.p.A.
---------------------	--------------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	30/10/1981 – Napoli
Tribunale	Napoli
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	3/07/1995 – Napoli
Esito giudizio di primo grado	Procedimento dichiarato estinto per morte degli imputati
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	23/10/2001
Esito del giudizio	Dichiarato estinto per prescrizione il diritto al risarcimento del danno
Stato del giudizio	La Corte di Appello di Napoli sentenza n. 797/2005 del 18 febbraio 2005 ha condannato gli eredi dell'amministratore delegato al risarcimento

dei danni "intra vira hereditatis" e ha rigettato la domanda proposta nei confronti degli altri
convenuti

Data deposito	22/12/1986
Tribunale competente	Napoli

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	634.654	100
privilegio generale - professionisti	549.301	100
privilegio generale - agenti	51.988	100
crediti ipotecari	32.848	23,56
Totale	1.268.791	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
NO	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 903.285
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 9.600.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 13.297
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 10.516.582

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 8.068 Importo: € 22.897.839
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in	Numero: 2 Importo: € 444.430
corso	

IMPRESA	COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI S.P.A.	
IIVIPRESA	SEDE IN ROMA (Via Massimi, 158 – c.a.p. 00136)	

Estremi del provvedimento di liquidazione	31/05/1993 - G.U. n. 126 del 1/06/1993
Commissario liquidatore	avv. Gregorio lannotta
Comitato di sorveglianza	prof. avv. Adolfo di Majo – presidente avv. Mario Del Vecchio - componente dott. Salvatore D'Amico - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/30183243 – 06/30183273
Numero di telefax della liquidazione	06/30183211
E-mail	www.gtirrena.lca.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	22/06/1994
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	pende ricorso per cassazione

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	20/12/1999 - Roma
Esito giudizio di primo grado	dichiarazione non luogo a procedere
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	NO

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e della società di revisione

Data sentenza primo grado e tribunale competente	20/01/2010- Roma
Esito del giudizio di primo grado	sentenza di condanna degli ex amministratori al risarcimento del danno quantificato in euro 193.594.159
Stato del giudizio	pendono appelli

Data deposito	22/02/2001
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito primo piano di riparto	12/5/2005
--------------------------------------	-----------

Catagoria oraditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
Categoria creditori	(al lordo acconti autorizzati)	ammessi al passivo
prededuzione	2.632.823	100
crediti assistiti da privilegio generale -	50.811.074	100
crediti lavoro- previdenza sociale		
privilegio speciale rami danni	166.908.847	40
creditori di assicurazione – ramo vita	6.419.832	100
chirografo - privilegio speciale senza individuazione beni	1.733.182	10
creditori di assicurazione – quota degradata in chirografo	24.944.333	10
chirografo	9.814.969	10
Totale	263.265.060	

Data deposito secondo riparto	07/06/2010
-------------------------------	------------

Categoria creditori	Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)	% rispetto agli importi ammessi al passivo
prededuzione	7.089	100
privilegio generale	31.680	100
privilegio speciale rami danni accertati successivamente al 31/12/2004	6.318.723	15
privilegio speciale senza individuazione beni	2.431.064	15
creditori di assicurazione – quota degradata in chirografo	37.029.343	15
chirografo	16.377,765	15
Totale	62.195.664	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 23.702.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 40.675.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 59.932.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 69.343.000

Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 4.656.000
Totale attivo	€ 198.308.000

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 32.299 Importo: € 676.089.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 204 Importo: € 224.356.000

IMPRESA	COSIDA S.P.A.	
IMPRESA	SEDE IN NAPOLI (Via Posillipo, 390 – c.a.p. 80123)	

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.P.R. 17/11/1978 - G.U. n. 328 del 23/11/1978
Commissario liquidatore	avv. prof. Fiorenzo Liguori
Comitato di sorveglianza	avv. Luigi Pappalardo – presidente dott. Paolo Vasquez - componente dott. Francesco Cilento – componente
Numero di telefono della liquidazione	081/5751171
Numero di telefax della liquidazione	081/5751555
E-mail	cosidalca@tiscali.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria UGF Assicuraz	oni s.p.a.
-----------------------------------	------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	10-11/01/1979
Tribunale	Napoli
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	20/10/1986 – Napoli
Esito giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori e sindaci
Stato del giudizio	con sentenze della Corte d'Appello di Napoli e della Cassazione sono state parzialmente riformate le condanne; sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI - liquidata a favore della procedura una provvisionale di euro 206.582,76

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non avviata	
-------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	30/09/1986
Tribunale competente	Napoli

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
		ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	1.573.170	96,86
privilegio generale - professionisti	895.612	76,27
privilegio generale - agenti	257.216	56,57
privilegio generale - prev. sociale	27.506	96,84
privilegio generale – crediti erariali	749.443	100
mutui ipotecari	2.221.945	100
creditori di assicurazione	3.171.635	11,40
Totale	8.896.527	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 17.929.398
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 3.160.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 41.766
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 64.332
Totale attivo	€ 21.195.496

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 7.629 Importo: € 44.475.601
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 1 Importo: € 197.070

IMPRESA	D'EASS ASSICURAZIONI S.P.A.	
	SEDE IN PALERMO (Via Ugo La Malfa, 44 – c.a.p. 90146)	

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 26/04/1995 - G.U. n. 100 del 02/05/1995
Commissario liquidatore	dott. Gabriele Alliata di Villafranca
Comitato di sorveglianza	avv. Carlo Alessi – presidente prof. avv. Giuseppe Terranova – componente dott. Giancarlo Pezzanera – componente
Numero di telefono della liquidazione	091/6889900 — 091/6889901
Numero di telefax della liquidazione	091/6882774
E-mail	d'eassi01@d'eass.191.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	26/10/1995
Tribunale	Palermo
Stato del giudizio	con sentenza del 18/07/1997 il Tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione proposta. Sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	09/07/2002 – Palermo
Esito giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori a pene detentive ed al risarcimento danni da quantificarsi con separato giudizio
Stato del giudizio	con sentenza del 09/01/2006 la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado in merito alle pene detentive per un ex amministratore e confermato nel resto la sentenza appellata. Con sentenza del 23/04/2007 la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti dagli ex amministratori, ha annullato in parte la sentenza impugnata nei confronti di un terzo e rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame (sentenza definitiva per esponenti aziendali). La Corte d'Appello con sentenza del 10/06/2008 ha confermato la sentenza di primo grado del 09/07/2002.
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e/o società di revisione

Data della sentenza e tribunale competente	11/06/2004 – Palermo
Esito giudizio di primo grado	estinzione nei confronti di un ex amministratore, degli ex sindaci e della società di revisione per intervenuta transazione e condanna di altri ex amministratori al risarcimento del danno da quantificarsi nella successiva fase del giudizio. Non coltivato.
Stato del giudizio	sentenza definitiva

F: Deposito stato passivo

Data deposito	28/06/2000
Tribunale competente	Palermo

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	213.995	99,78
privilegio generale - avvocati	815.885	99,86
privilegio generale – medici, consulenti	27.079	98
privilegio generale – periti	50.834	99,34
privilegio generale - agenti	120.509	99,67
privilegio generale – enti previdenziali	24.963	100
Totale	1.253.265	

H: Deposito piani di riparto parziale

I: Situazione dell'attivo

Totale attivo	€ 19.492.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 9.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 5.040.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 2.325.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 10.856.000
Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 1.262.000

	Numero: 2.131
Posizioni ammesse	Importo: € 115.660.000, comprensivo di importo
	riservato pari a € 37.189.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 11 Importo: € 18.077.000

	DELTA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
IMPRESA	RIASSICURAZIONI S.P.A.
	SEDE IN ROMA (Via Giacomo Barzellotti, 8 – c.a.p. 00136)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 27/03/1993 - G.U. n. 77 del 02/04/1993
Commissario liquidatore	avv. Olivia Mandolesi
Comitato di sorveglianza	avv. Carlo Alessi - presidente dott. Luigi Braito - componente avv. Luca de Rosa - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/64011976 - 3293908753
Numero di telefax della liquidazione	06/64011976
E-mail	deltaass@tiscali.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

n autorizzata al ramo r.c.auto	
--------------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	24/02/1994
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	18/12/08 Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna di ex amministratore
Stato del giudizio	Appello: con sentenza del 17/05/11 è stata ridotta la pena
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	16/09/2004 Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori e sindaci
Stato del giudizio	pendente in appello

Data deposito	11/12/2002
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	08/07	7/2008
categoria creditori	Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	151.765	100
privilegio generale - professionisti	979.421	100
privilegio generale – agenti	28.607	100
privilegio generale - prev. sociale	25.046	100
privilegio generale - erario	25.225	100
privilegio generale - coassicuratori	44.046	100
privilegio generale – creditori diversi	105	100
creditori di assicurazione (compresa		27,55 privilegio e 16,47
la parte in chirografo)	2.501.390	chirografo
chirografo	143.933	16,47
Totale	3.899.538	

I: Situazione dell'attivo

Totale attivo	€ 15.277.343
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 62.396
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 274.420
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 14.673.775
Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 266.752

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 302 Importo: € 15.792.256
Posizioni ammesse con riserva	Numero: 8 Importo: € 8.424.609
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 9 Importo: € 4.014.022

IMPRESA	ETRUSCA S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Marcello Malpighi, 9 - c.a.p. 00161)
	SEDE IN ROMA (Via Marcello Malpighi, 9 - C.a.p. 00101)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 15/10/1985 - G.U. n. 248 del 21/10/1985
Commissario liquidatore	avv. Carlo Mario D'Acunti e rag. Alfio D'Urso
Comitato di sorveglianza	avv. Sergio Russo - presidente avv. Alfonso Ilaria- componente geom. Pietro Scarpelli - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/4403938
Numero di telefax della liquidazione	06/4403937
E-mail	etrusca@compagnieinlca.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria Duomo	UniOne Assicurazioni s.p.a.
---------------------------	-----------------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	12/07/1986
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	18/10/1993 - Roma
Esito giudizio di primo grado	sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	20/04/2000 - Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna al risarcimento dei danni
Stato del giudizio	sentenza definitiva - la Corte di Appello ha dichiarato la prescrizione dell'azione e la sentenza è stata confermata in Cassazione

Data deposito	25/03/1994
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito 18/12/2007

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
	(al lordo acconti autorizzati)	ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	217.096	100
privilegio generale - professionisti	215.407	100
privilegio generale - agenti	169.598	100
privilegio generale – previdenza sociale	31.282	100
privilegio generale - erario	112	
massa assicurati in privilegio speciale e chirografo	8.828.925	49,82
altri creditori priv. gen e/o prededuzione. erario	599.665	100
Totale	10.062.075	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 5.927.176
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 2.376
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 32.422
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 8.780
Totale attivo	€ 5.970.754

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.257 Importo: 21.881.410
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 6 Importo: € 538.764

IMPRESA	EURO LLOYD DI ASSICURAZIONE S.p.A. CON SEDE IN	
	NAPOLI (Piazza Matteotti, 7 – c.a.p. 80133)	

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 27/07/1982 - G.U. n. 208 del 30/07/1982	
Commissario liquidatore	avv. Mario Tuccillo	
Comitato di sorveglianza	prof. avv. Fiorenzo Liguori - presidente avv. Francesco Greco - componente sig. Carmine Bosco - componente	
Numero di telefono della liquidazione	081/5519210	
Numero di telefax della liquidazione	081/5523415	
E-mail	<u>uffmerid@live.it</u>	

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	UGF Assicurazioni S.p.A.

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	8/12/1983	
Tribunale	Napoli	
Stato del giudizio	sentenza definitiva	

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	7/07/1997 – Napoli	
Esito giudizio di primo grado	sentenza di condanna	
Stato del giudizio	la Corte di Cassazione con sentenza del 9/6/2003 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto contro la sentenza della Corte di Appello	
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI	

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	22/11/2005 – Napoli
Esito del giudizio di primo grado	dichiarata inammissibile la domanda proposta contro taluni amministratori e condanna di altri al risarcimento dei danni
Stato del giudizio	pendono innanzi alla Corte di Appello gli appelli proposti da 3 amministratori dichiarati soccombenti con la sentenza di primo grado

Data deposito	27/10/1986	
Tribunale competente	Napoli	

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	102.187	100
Privilegio generale – professionisti	171.709	100
Privilegio generale agenti	14.158	100
Totale	288.054	

H: Deposito piani di riparto parziale

•	
NO	
1 N()	
INO	
•	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 473.909
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 2.988.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 3.461.909

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 9.414
Posizioni ammesse in via deminitiva	Importo: € 25.320711

IMPRESA	FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE S.p.A. CON SEDE IN ROMA (Via Flaminia, 135 – c.a.p. 00196)
---------	--

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 28/07/2011 - G.U. n. 185 del 10/08/2011
Commissario liquidatore	avv. Andrea Grosso
Comitato di sorveglianza	avv. Francesco Serrao - presidente dott. Alberto De Nigro - componente avv. Riccardo Szemere - componente
Numero di telefono della liquidazione	010/8595001
Numero di telefax della liquidazione	010/8595005
E-mail	info@faroass.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	23/05/2012
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	Reclamo pendente dinnanzi alla Corte d'Appello di Roma

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	Roma
Stato del giudizio	In corso
Costituzione di parte civile della liquidazione	

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non avviata	

F: Deposito stato passivo

NO	

G: Acconti corrisposti ai creditori

NO	
Incommence of the commence of	h and a a

H: Deposito piani di riparto parziale

	i
NO	<u> </u>
N()	<u> </u>
110	<u> </u>
	!

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 5.126.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 190.203.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 61.766.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 110.000
Totale attivo	€ 257.203.000

IMPRESA

FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Adelmo Niccolai 24/26 – c.a.p. 00155)

A: Informazioni Generali

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 23/05/1994 – G.U. n. 122 del 27/05/1994
Commissario liquidatore	dott. Mario Perrone
Comitato di sorveglianza	avv. Fulvio Baldacci - presidente avv. Nicola Simonelli - componente sig. Nicola Palmiotti – componente
Numero di telefono della liquidazione	06/4090131 – 06/4067733
Numero di telefax della liquidazione	06/4061033
E-mail	Segreteriafirs@tiscali.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	17/12/1994
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	05/10/2006 - Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori e sindaci a pene detentive ed al risarcimento dei danni in favore della liquidazione
Stato del giudizio	La Corte d'Appello con sentenza 9 febbraio 2010 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di alcuni ex amministratori, confermando per il resto la sentenza di primo grado
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

Data sentenza di primo grado nei confronti di altri amministratori e tribunale competente	06/06/2000 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori con sospensione della pena detentiva (patteggiamento)
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

Data sentenza primo grado nei confronti di altro amministratore e tribunale competente	17/12/2004 - Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna a pena detentiva, al risarcimento danni ed al pagamento di una provvisionale
Stato del giudizio	appello respinto - sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e della società di revisione

Data sentenza primo grado e tribunale competente	22/01/09 - Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori al risarcimento danni, respinta la domanda per altri esponenti aziendali
Stato del giudizio	transatta posizione della società di revisione. Pende giudizio d'appello

F: Deposito stato passivo

Data deposito	22/01/2001
Tribunale competente	Roma

G: Acconti e riparti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
pegno e ipoteca	20.921	100
privilegio generale - dipendenti	2.879.170	100
privilegio generale - professionisti	14.444.911	100
privilegio generale - agenti	561.998	100
creditori di assicurazione ramo vita	5.037	18,72%
creditori di assicurazione ramo danni	33.011.111	15%
erario - prededuzione	274.132	100%
creditori diversi - prededuzione	11.703	100%
Totale	51.208.983	

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito 05/08/2010

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 19.299.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 27.058.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 4.603.000
Crediti ancora da recuperare (valore	

iscritto in contabilità)	€ 64.552.000	
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 230.000	
Totale attivo	€115.742.000	

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 4.790 Importo: € 340.765.000.
Posizioni ammesse con riserva	Numero: 8 Importo: € 1.570.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 45 Importo: € 73.517.000

IMPRESA	IL SOLE ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.
IIVIPRESA	SEDE IN MILANO (Via Fabio Filzi, 8 – c.a.p. 20124)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 09/01/1998 - G.U. n. 10 del 14/01/1998
Commissario liquidatore	prof. avv. Giulio Ponzanelli
Comitato di sorveglianza	dott. Carlo Ronchi - presidente avv. Pietro Maria Tantalo - componente avv. Andrea Grosso – componente
Numero di telefono della liquidazione	02/67100494
Numero di telefax della liquidazione	02/66713800
E-mail	<u>ilsolelca@libero.it</u>

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	11/10/2000
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	27/06-03/10/2002 - Milano
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori e sindaci
Stato del giudizio	con sentenza 17/05/2007 della Corte di Appello parziale riforma della sentenza di condanna; il ricorso in Cassazione è stato oggetto di rinuncia da parte di un ex esponente aziendale con il quale è sottoscritta una transazione che ha consentito l'incasso di € 350.000,00 oltre la tassa di registro

F: Deposito stato passivo

Data deposito	28/02/2002
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	408.581	100
privilegio generale - professionisti	374.037	80
privilegio generale - agenti	126.563	80
crediti di assicurazione	17.429.997	70
Totale	18.339.178	

H: Deposito piani di riparto parziale

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 7.546.900	
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0	
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0	
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 2.210.546	
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0	
Totale attivo	€ 9.757.446	

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 2.051 Importo: € 32.472.139
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 5 Importo: € 949.200

IMPDESA	INTEREUROPEA DI ASS.NI E RIASSICURAZIONI S.P.A.
IMPRESA	SEDE IN ROMA (Via Marcello Malpighi, 9 - 00161)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 15/10/1985 - G.U. n. 248 del 21/10/1985
Commissario liquidatore	avv. Carlo Mario D'Acunti e rag. Alfio D'Urso
Comitato di sorveglianza	avv. Sergio Russo - presidente avv. Alfonso Ilaria- componente geom. Pietro Scarpelli - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/4403938
Numero di telefax della liquidazione	06/4403937
E-mail	intereuropea@compagnieinlca.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Duomo UniOne Assicurazioni s.p.a.
---------------------	-----------------------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	12/07/1986
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	18/10/1993 - Roma
Esito giudizio di primo grado	sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	23/1 - 4/03/2002 - Roma
Esito del giudizio	improcedibilità della domanda
Stato del giudizio	la Corte di Appello di Roma ha condannato un ex amministratore, dichiarato la prescrizione invocata da alcuni convenuti e rigettato la domanda per gli altri.

F: Deposito stato passivo

Data deposito	17/12/1999 [.]
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
credito di lavoro dipendente	910.802	100
lavoro autonomo (compreso chirografo)	533.648	79
agenti	216.247	100
erario	94.160	100
previdenza sociale	13.944	100
massa assicurati (compreso chirografo e escluso F.G.V.S.)	22.654.884	70
chirografo	2.205	50
Totale	24,425.890	

H: Deposito piani di riparto parziale

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 25.717.608
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 86.193
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 1.171.500
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 1.223.286
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 40.475
Totale attivo	€ 28.239.062

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.910 Importo: € 47.376.897
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 9 Importo: € 4.035.219

	LA CONCORDIA SPA
IMPRESA	SEDE IN MILANO (Via Visconti di Modrone, 36 – c.a.p.
	20122)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.P.R. 31/03/1978 - G.U. n. 99 del 11/04/1978
Commissario liquidatore	avv. Patrizia Parenti
Comitato di sorveglianza	prof. dott. Antonio Costa - presidente prof.ssa Albina Candian - componente prof. avv. Giuseppe Conte – componente
Numero di telefono della liquidazione	02/76020902
Numero di telefax della liquidazione	02/76021025
E-mail	patriziaparenti@inzitariepartners.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	21-22/03/1978
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	25/02/1988 – Milano
Esito giudizio di primo grado	condanna di amministratori e sindaci
Stato del giudizio	le sentenze della Corte d'Appello del 31/05/1989 e della Corte di Cassazione Sez. V del 22/11/1990 hanno riformato in parte la sentenza di primo grado
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

F: Deposito stato passivo

Tribunale competente	Milano	
		1

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categorie creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	520.000	100
privilegio generale - professionisti	291.282	100
privilegio generale - agenti	273.000	100
privilegio generale - imposte	21.000	100
Totale	1.105.282	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 2.089.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 2.039.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 216.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 4.344.000

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.183 Importo: € 18.086.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

	LA PENINSULARE S.P.A.
IMPRESA	SEDE IN MILANO (Via Visconti di Modrone, 36 – c.a.p.
	20122) 9

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 15/11/1983 – G.U. n. 318 del 19/11/1983
Commissario liquidatore	avv. Patrizia Parenti
Comitato di sorveglianza	prof. dott. Antonio Costa - presidente prof.ssa Albina Candian - componente prof.avv. Giuseppe Conte – componente
Numero di telefono della liquidazione	02/76020902
Numero di telefax della liquidazione	02/76021025
E-mail	patriziaparenti@inzitariepartners.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Ambra Assicurazioni s.p.a. in l.c.a.
---------------------	--------------------------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	22/05/1984
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	08-25/03/1999 – Milano
Esito giudizio di primo grado	condanna di amministratori e sindaci; è stata riconosciuta una provvisionale di euro 5.164.569
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	11/11/1992
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categorie creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi
		al passivo
privilegio generale - dipendenti	584.759	100

H: Deposito piani di riparto parziale

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 1.038.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 500.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 976.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 2.514.000

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 2.058 Importo: € 37.563.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 2 Importo: € 21.659

IMPRESA	LA POTENZA SOCIETA' DI MUTUA ASSICURAZIONE
IIVIPRESA	SEDE IN ROMA (Via Massimi, 158 – c.a.p. 00136)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 27/07/1982 – G.U. n. 210 del 2/08/1982
Commissario liquidatore	avv. Gregorio lannotta
Comitato di sorveglianza	Avv. Nicola Simonelli – presidente Dott. Cosimo Damiano Totino – componente Dott. Franco Cocco - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/30183545
Numero di telefax della liquidazione	06/30183211
E-mail	greianno@tin.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Fondiaria Sai s.p.a.
---------------------	----------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	8/02/1986
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	9/11/1993 – Roma
Esito giudizio di primo grado	sentenza di condanna
Stato del giudizio	la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di un esponente aziendale per morte dell'imputato e nei confronti degli altri per prescrizione - sentenza confermata in Cassazione
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Stato del giudizio	pende appello avverso la sentenza di primo grado
Stato dei giudizio	del 15/11 - 05/12/05

F: Deposito stato passivo

Data deposito	11/04/1986
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	686.980	100
privilegio generale - professionisti	268.899	100
privilegio generale - agenti	435.990	100
creditori di assicurazione – rami danni (compresa la parte in chirografo)	10.908.592	72
chirografo	1.307.500	65
Totale	13.607.961	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 3.609.137
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 516
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 3.609.653

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 7.000 Importo: € 18.723.098
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

IMPRESA	L'EDERA COMPAGNIA ITALIANA DI ASS.NE S.P.A.
IMPRESA	SEDE IN ROMA (Viale Castro Pretorio, 82 – c.a.p. 00185)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 29/07/1997 - G.U. n. 179 del 2/08/1997
Commissario liquidatore	dott. Francesco Dosi
Comitato di sorveglianza	prof. avv. Filippo Satta - presidente dott. Gennaro Visconti - componente sig. Maurizio Mazzucchi - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/4474211
Numero di telefax della liquidazione	06/447421369
E-mail	ederalca@inwind.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	18/03/2004
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	pende appello

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Non avviato	

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e/o della società di revisione

Non avviata			
-------------	--	--	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	03 maggio 2012
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	1.540.968	100

H: Deposito piani di riparto parziale

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 418.263
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 54.100.000
Immobili da vendere (valore iscritto in contabilità) e Partecipazioni	€ 42.501.223
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 19.405.862
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 45.105
Totale attivo	€ 116.470.453

Posizioni ammesse		Numero: 790	
-------------------	--	-------------	--

IMPRESA	LLOYD CENTAURO ITALIANA S.p.A.
IIVIFRESA	SEDE IN NAPOLI (Piazza Matteotti, 7 - c.a.p. 80133)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.P.R. 17/11/1978 - G.U. n. 328 del 23/11/1978
Commissario liquidatore	avv. Mario Tuccillo
Comitato di sorveglianza	prof. Fiorenzo Liguori - presidente dott. Giovanni Grimaldi - componente avv. Francesco Greco – componente
Numero di telefono della liquidazione	081/5510466
Numero di telefax della liquidazione	081/5523415
E-mail	<u>uffmerid@live.it</u>

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	UGF Assicurazioni S.p.A.
---------------------	--------------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	10/01/1979
Tribunale	Napoli
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	11/1/1982 – Napoli
Esito giudizio di primo grado	sentenza di condanna
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	23/03/2001 – Napoli
Esito del giudizio	sentenza di condanna
Stato del giudizio	la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado. Il giudizio è stato riassunto innanzi al Tribunale di Napoli

F: Deposito stato passivo

Data deposito	19/07/1984
Tribunale competente	Napoli

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	451.274	100
privilegio generale – professionisti	248.027	100
privilegio generale - agenti	26.379	100
privilegio generale- previdenza sociale	1.385.653	100
crediti ipotecari – credito fondiario	103.291	100
Totale	2.214.624	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
INO	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 441.993
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 13.000.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 607.496
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 9.396
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 14.058.885

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 14.927 Importo: € 26.427.962
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 2 Importo: € 144.701

IMPRESA	LLOYD NAZIONALE ITALIANO – NITLLOYD S.p.A.	
IIVIPKESA	CON SEDE IN MILANO (Corso Matteotti, 8 – c.a.p. 20121)	

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 31/07/1992 - GU. n. 183 del 5/08/1992
Commissario liquidatore	dott. ssa Maura Naponiello
Comitato di sorveglianza	dott. Enrico Panzacchi - presidente dott.ssa Gabriella Marangi - componente rag. Adriano Gandini – componente
Numero di telefono della liquidazione	02/780551 - 02/780552
Numero di telefax della liquidazione	02/76023608
E-mail	nitlloyd@tiscali.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

non autorizzata al ramo	
non autonzzata ai ramo	

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	10/11/1992
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	12/12/1997 - Milano
Esito giudizio di primo grado	sentenza di condanna
Stato del giudizio	sentenza definitiva di condanna per alcuni amministratori confermata in Cassazione con riconoscimento di provvisionale, per un amministratore pende appello
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Da iniziare

F: Deposito stato passivo

Data deposito	2/12/2003
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	12/5/2005
---------------	-----------

	Importo in euro	% rispetto agli importi
Categoria creditori	(al lordo acconti	ammessi al passivo
	autorizzati)	maggiorati di interessi
privilegio generale - dipendenti	5.501	100
privilegio generale - professionisti	984.404	100
privilegio generale - agenti	9.498	100
privilegio generale - prev. sociale	35.576	100
privilegio generale - altri creditori	21.686	100
creditori di assicurazione – rami danni (compresa la parte in chirografo)	4.069.455	40
creditori di assicurazione - frazioni premio	687.111	28
altri creditori - chirografo	1.078.381	28
Totale	6.891.612	

H bis: Acconti corrisposti ai creditori dopo piano riparto

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo maggiorati di interessi
privilegio generale - professionisti	1.876	100
privilegio generale - agenti	11.879	100
creditori di assicurazione – rami danni (compresa la parte in chirografo)	6.466.033	64
creditori di assicurazione – frazioni di premio	369.197	19,97
altri creditori - chirografo	559.848	19,97
Totale	7.408,833	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 3.555.424
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 2.151.956
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 3.548.240
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 328.470
Totale attivo	€ 9.584.090

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 14.132 Importo: € 19.775.186
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 12 Importo: € 1.608.738

IMPRESA	LLOYD NAZIONALE S.P.A. COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI – GIÀ ASSIOLIMPIA S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Savoia, 80 – c.a.p. 00198)
---------	---

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 27/06/1992 – G.U. n. 160 del 9/07/1992
Commissario liquidatore	prof. Angelo Cremonese
Comitato di sorveglianza	prof. avv. Adolfo Di Majo - presidente avv. Carlo Alessi - componente dott. Pompeo Arienzo - componente rag. Gilda Vermiglio – componente
Numero di telefono della liquidazione	06/8558141
Numero di telefax della liquidazione	06/8844500
E-mail	lloydnazionale@tiscali.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	04/06/1993
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	06/06/2000 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori con sospensione della pena detentiva (patteggiamento)
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	No - dichiarata inammissibile

Data sentenza di primo grado nei confronti di altri amministratori e sindaci e tribunale competente	05/10/2006 – Roma	
Esito del giudizio di primo grado	condanna di altri ex amministratori e di sindaci a pene detentive in parte condonate	
Stato del giudizio	pendente in appello	
Costituzione di parte civile della liquidazione	No - dichiarata inammissibile	

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e della società di revisione

Esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	29/03/2007 - ROMA
Esito del giudizio di primo grado	condanna di amministratori e sindaci al risarcimento danni
Stato del giudizio	pendente in appello

Società di revisione

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	27/02/2002 - ROMA
Esito del giudizio di primo grado	respinta la domanda
Stato del giudizio	Con sentenze del 19/01/2006 e del 29/11/2011 la Corte di Appello e la Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso.

F: Deposito stato passivo

Data deposito	12/11/1999
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi	
		ammessi al passivo	
privilegio generale - dipendenti	786.000	100	
privilegio generale - professionisti	1.586.863	50	
Totale	2.372.863		

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 670.447
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 9.409.938
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 3.192.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 22.907.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	0
Totale attivo	€36.179.385

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 21.924	
	Importo: € 221.598.669	

IMPRESA	NORDEST ASSICURAZIONI S.P.A.	
	SEDE IN GENOVA (Corso A. Saffi 39/5 - c.a.p. 16128)	

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 27/10/1994 – G.U. n. 255 del 31/10/1994
Commissario liquidatore	dott. Alessandro Lualdi
Comitato di sorveglianza	avv. Carlo Alessi – presidente; avv. Stefano Arcifa – componente; dott. Marco Lagomarsino – componente
Numero di telefono della liquidazione	010/5531525
Numero di telefax della liquidazione	010/716104
E-mail	nordestas@libero.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore			
-------------------------	--	--	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	09/07/1996
Tribunale	Genova
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Stato del giudizio	Concluso per avvenuta prescrizione
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata

F: Deposito stato passivo

Data deposito	12/05/2008
Tribunale competente	Genova

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
		ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	94.340	100
privilegio generale – professionisti	374.370	100
privilegio crediti inps	5.807	100
privilegio agenti	100.774	100
Totale	575.291	

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	21/12/2011
---------------	------------

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 4.964.849
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 4.000.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 2.439.916
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	0
Totale attivo	€ 11.404.765

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 902 Importo: € 14.616.278
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 2 Importo: € 88.025

IMPRESA	NOVIT ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN TORINO (via Pisa 29, c.a.p. 10152)
---------	--

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 07/04/2011 - G.U. n. 99 del 30/04/2011
Commissario liquidatore	prof. avv. Andrea Gemma
Comitato di sorveglianza	avv. Matteo Mungari - presidente prof. avv. Michele S. Desario - componente dott. Giampaolo Provaggi - componente
Numero di telefono della liquidazione	011/4836900
Numero di telefax della liquidazione	011/4836997
E-mail	novitassicurazioni@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

b. disterna di riquidazione dei simistri i.o. dato	
imprese designate	
C: Dichiarazione dello stato di inso	lvenza
Stato del giudizio	non avviato
D: Giudizio penale nei confronti de	gli esponenti aziendali
Non avviato	
E: Azione di responsabilità nei con	fronti degli esponenti aziendali e/o della società di

revisione

Non avviata	
-------------	--

F: Deposito stato passivo

NO	
INO	

G: Acconti corrisposti ai creditori

I NO	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 7.258.402
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 21.148.982
Immobili da vendere (valore iscritto in contabilità)	€ 2.952.100
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 3.478.617
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 336.711
Totale attivo	€ 35.174.812

	PAN ASS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
IMPRESA	RIASSICURAZIONI S.P.A.
	SEDE IN MILANO (via Ripamonti, 89 – c.a.p. 20141)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 03/12/1986 - G.U. n. 285 del 09/12/1986
Commissario liquidatore	dott. Angelo Casò
Comitato di sorveglianza	prof. avv. Michele Siri - presidente dott. Marco Mastrangelo - componente ing. Gilberto Dialuce – componente
Numero di telefono della liquidazione	02/5693400
Numero di telefax della liquidazione	02/5693400
E-mail	panassspainlca@virgilio.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	UGF Assicurazioni s.p.a.
---------------------	--------------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	03/03/1987
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	28/10/1991 – Milano
Esito giudizio di primo grado	condanna (ex amministratori) con patteggiamento da parte degli imputati e conseguente estromissione della parte civile
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI - nessun risarcimento ottenuto

Data sentenza primo grado e tribunale competente	30/10/1991 – Milano
Esito giudizio di primo grado	condanna (altri ex amministratori) con sospensione della pena, poi condonata
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI - definito risarcimento in via transattiva per complessivi € 75.000

Data sentenza primo grado e tribunale competente	30/10/91 – Milano
Esito giudizio di primo grado	condanna (altri) con pene condonate
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI - definito risarcimento in via transattiva per complessivi € 27.000

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e Tribunale competente	10/05/1989 - Milano
Esito del giudizio	respinte istanze della procedura, decisione confermata in appello e in Cassazione
Stato del giudizio	sentenza definitiva

F: Deposito stato passivo

Data deposito	11/09/1995
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	25/06/2010
	! · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Catagoria araditari	Importo in euro	% rispetto agli importi
Categoria creditori	(al lordo acconti autorizzati)	ammessi al passivo
prededuzione	1.378	100
privilegio generale - dipendenti	560.131	100
privilegio generale - professionisti	1.619.847	100
privilegio generale - agenti	230.273	100
crediti ipotecari	837.278	100
crediti previdenziali	134.537	100
crediti erariali	43.531	100
crediti di assicurazione	8.065.154	23
Totale	11.492.129	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 4.670.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 3.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 1.502.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 2.517.000

Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 12.000
Totale attivo	€ 8.704.000

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.087 Importo: € 45.890.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 1 Importo: € 115.400

IMPRESA	PREVIDENZA E SICURTA' S.M.A.
IWIPKESA	SEDE IN MILANO (Via Volturno, 44 – c.a.p. 20124)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 28/06/1980 - G.U. n. 179 del 02/07/1980
Commissario liquidatore	rag. Francesco Corrado
Comitato di sorveglianza	avv. Vincenzo Carlo Amati - presidente sig. Rolando Riesi- componente sig. Giovanni Cavalcanti – componente
Numero di telefono della liquidazione	031/712785 (studio commissario)
Numero di telefax della liquidazione	031/700975
E-mail	previdenzalca@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Fondiaria-Sai s.p.a.
1	

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	19/01/1982
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	16/03/1990 e 14/04/1990 – Milano
Esito giudizio di primo grado	gli imputati hanno patteggiato
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	20/01/1994 – Milano
Esito del giudizio di primo grado	rigetto della domanda di risarcimento danni
Stato del giudizio	con sentenza del 13/06/2000 ex amministratori e sindaci sono stati condannati al pagamento di € 1.466.791 oltre interessi e rivalutazione; a seguito di transazione gli ex organi sociali hanno versato € 173.643,02 a fronte dell'abbandono del giudizio in Cassazione

F: Deposito stato passivo

Data deposito	17/01/1989
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
		ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	458.923	95,40
privilegio generale - professionisti	292.495	48,20
privilegio generale - agenti	355.310	65,73
Totale	1.106.728	

H: Deposito piani di riparto parziale

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 161.932
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 600.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	
Totale attivo	€ 761.932

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 10.486 Importo: € 26.959.251
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

IMPRESA	PROGRESS ASSICURAZIONI S.p.A. SEDE IN PALERMO (Piazza Alberigo Gentili 3 - c.a.p.
	90143)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 29/03/2010 – G.U. n. 91 del 30/03/2010
Commissario liquidatore	prof. avv. Andrea Gemma
Comitato di sorveglianza	avv. Carlo Alessi – presidente; rag. Luigi Andreoli – componente; avv. Massimo Liguori – componente
Numero di telefono della liquidazione	091/286111
Numero di telefax della liquidazione	091/6259351
E-mail	liquidazione@progressassicurazioni.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Imprese designate		
-------------------	--	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	29/03/2011
Tribunale	Palermo

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Stato del giudizio	Non avviato
--------------------	-------------

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

F: Deposito stato passivo

No	
110	

G: Acconti corrisposti ai creditori

No	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 85.814.900
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 40.302.400
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 7.159.500
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 7.473.100
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 27.000
Totale attivo	€ 140.776.900

IMPRESA	RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DELLA RHONE MEDITERRANEE COMPAGNIA FRANCESE DI
IIWIFRESA	ASSICURAZIONE SEDE IN GENOVA (Corso Aurelio Saffi 39/4 -c.a.p. 16128)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 27/10/1994 – G.U. n. 255 del 31/10/1994	
Commissario liquidatore	dott. Alessandro Lualdi	
Comitato di sorveglianza	avv. Carlo Alessi – presidente; avv. Stefano Arcifa – componente; dott. Marco Lagomarsino – componente	
Numero di telefono della liquidazione	010/550701	
Numero di telefax della liquidazione	010/716104	
E-mail	rhone_mediterranee@inwind.it	

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	09/07/1996	
Tribunale	Genova	
Stato del giudizio	sentenza definitiva	

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Stato del giudizio	Concluso per avvenuta prescrizione	
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI	

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
F: Deposito stato passivo	

G: Acconti corrisposti ai creditori

No

Catagoria oraditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
Categoria creditori		ammessi al passivo

Į	creditori ipotecari	1.560.000	100
	privilegio generale - dipendenti	1.371.455	100
	privilegio generale - professionisti	1.195.387	100
	Totale	4.126.842	

H: Deposito piani di riparto parziale

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 850.682
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 9.000.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 7.431.845
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 8.052.454
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 522.087
Totale attivo	€ 25.857.068

IMPRESA	SAER S.P.A. SEDE IN ROMA (Via Barberini, 67 – c.a.p. 00187)	
	SEDE IN ROMA (VIA BAIDEITH, 07 - C.a.p. 00107)	

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 18/06/1981 - G.U. n. 171 del 24/06/1981
Commissario liquidatore	rag. Luigi Andreoli
Comitato di sorveglianza	avv. Matteo Mungari – presidente avv. Nicola Simonelli - componente avv. Carlo Alessi – componente
Numero di telefono della liquidazione	06/4817518
Numero di telefax della liquidazione	06/4817518
E-mail	lca.saer@gmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	UGF Assicurazioni S.p.A.
---------------------	--------------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	09/12/1982
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	17/12/1993 – Roma
Esito giudizio di primo grado	Assoluzione
Stato del giudizio	con sentenza del 10/10/1995 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado e con ordinanza in pari data ha revocato la costituzione di parte civile della liquidazione. La Cassazione con sentenza del 28/10/1996 ha rigettato il ricorso proposto. Sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	NO

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	04/11/2009 - Roma
Stato del giudizio	con sentenza n. 2736/11 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda della Saer in LCA di condanna al risarcimento del danno ed ha respinto ogni altra istanza ed eccezione. Sentenza definitiva

F: Deposito stato passivo

Data deposito	23/06/1988
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	210.049	100
Totale	210.049	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 184.707
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
mobili e impianti	€ 1.213
Crediti IRPEG	€ 16
Crediti IVA	€ 37.504
Altri crediti	€ 1.847
Totale attivo	€ 225.287

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 3.741 Importo: € 8.115.275
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

IMPRESA	SAN GIORGIO S.P.A.
IMPRESA	SEDE IN ROMA (Via Massimi, 158 - c.a.p. 00136)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 15/03/1982 - G.U. n. 73 del 16/03/1982
Commissario liquidatore	avv. Gregorio lannotta
Comitato di sorveglianza	avv. Nicola Simonelli dott. Cosimo Damiano Totino - componente Rag. Luigi Andreoli- componente
Numero di telefono della liquidazione	06/30183543
Numero di telefax della liquidazione	06/30183211
E-mail	greianno@tin.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Fondiaria Sai Spa
---------------------	-------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	29/01/1983
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	15/05/1993 e 18/02/1991 – Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per due consiglieri di amministrazione, pena condonata per un consigliere, assoluzione perché il fatto non costituisce reato per un altro consigliere
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Esito del giudizio	la Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio, con sentenza del 19/09 - 21/11/2001 ha accolto la domanda di risarcimento danni nei confronti dell'amministratore delegato
Stato del giudizio	sentenza definitiva

F: Deposito stato passivo

Data deposito	28/01/1988
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
		ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	416.315	100
privilegio generale - professionisti	192.328	100
privilegio generale - agenti	470.182	100
creditori ipotecari	113.259	100
Totale	1.192.084	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 287,988
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 5.090.568
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 5.378.556

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 4.500 Importo: € 25.215.538	
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: 0	

IMPRESA	SANREMO S.P.A. ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SEDE IN ROMA (Via Ennio Quirino Visconti, 103 – c.a.p.
	00193)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 19/07/1989 - G.U. 170 del 22/07/1989
Commissario liquidatore	avv. Del Vecchio Pasquale
Comitato di sorveglianza	ing. Francesco Bianzino – presidente; dott.ssa Maria Antonietta Zeno – componente; geom. Benito Nero – componente
Numero di telefono della liquidazione	06/3215803 - 06/3222982
Numero di telefax della liquidazione	06/3223749
E-mail	sanremo.spa.lca@virgilio.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	04/02/1994	
Tribunale	Roma	
Stato del giudizio	opposizione rigettata con sentenza del Tribunale di Roma del 1° marzo – 9 giugno 1995, appello rigettato con sentenza del 16/3 – 10/5/99, ricorso alla Corte di Cassazione respinto con sentenza del 8/7 – 9/9/05. Con sentenza del 12/03 – 25/6/08 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione dell'8/7- 9/9/05. Pende ricorso per la revocazione della sentenza della Corte di Appello	

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	9/2/04-8/4/04 – Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori a pene detentive ed al risarcimento del danno, con una provvisionale di € 250.000,00
Stato del giudizio	La Corte d'Appello con sentenza 15/6/10 ha confermato la sentenza di primo grado. Pende ricorso dinanzi la Corte di Cassazione
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	18/4 – 18/5/2000 – Roma	
Esito del giudizio di primo grado	rigetto della domanda per prescrizione	
Stato del giudizio	la Corte di Appello di Roma ha rigettato l'eccezione di prescrizione e gli appelli incidentali e ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della conclusione del giudizio penale. Il ricorso per Cassazione è stato rigettato con sentenza del 10 ottobre 2008.	

F: Deposito stato passivo

Data deposito	28/07/1995	
Tribunale competente	Roma	

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
		ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	930.077	100
privilegio generale - professionisti	2.153.731	100
privilegio generale - agenti	61.058	100
privilegio generale - enti previdenziali	132.485	100
privilegio generale - erario	1.677	100
Totale	3.279.028	

H: Deposito piani di riparto parziale

NO	
NO	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 293.726
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 20.573.213
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 4.764.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 4.092.161
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 42.769
Totale attivo	€ 29.765.869

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 16.786 Importo: € 87.990.060
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 6 Importo: € 21.867.161

IMPRESA	SARP ASSICURAZIONI S.P.A.	
IIVIPRESA	SEDE IN MILANO (Via Volturno, 44 – c.a.p. 20124)	

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 22/01/1997 - G.U. n. 23 del 29/01/1997
Commissario liquidatore	rag. Francesco Corrado
Comitato di sorveglianza	dott. Enrico Panzacchi - presidente avv. Paolo Guzzetti - componente sig. Antonio Papa – componente
Numero di telefono della liquidazione	02/6966931
Numero di telefax della liquidazione	02/6966930
E-mail	sarplca@tiscali.it
E-mail PEC	sarplca@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore	
-------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	06/02/2003
Tribunale	Milano
Stato del giudizio	con sentenza del 13/03/2008 II Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta. Sentenza definitiva.

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	Milano
Stato del giudizio	dichiarato non luogo a procedere
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Azione non attivata	
---------------------	--

F: Deposito stato passivo

Data deposito	13/07/2000
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	18/10/2005
	i

Catagoria croditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
Categoria creditori	(al lordo acconti autorizzati)	ammessi al passivo
creditori pignoratizi	243.995	59
privilegio generale - dipendenti	340.916	100
privilegio generale - professionisti	2.213.447	80
privilegio generale - agenti	390.943	98
privilegio generale – artigiani	1.454	89
privilegio generale - prev. sociale	699	0,3
crediti erariali	1.189	28
crediti del locatore ex art. 2764 c.c.	1.389	87
creditori di assicurazione – rami danni	21.718.943	17
Chirografo	323.304	16
Totale	25.236.279	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 973.297
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 27.906.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 1.183.623
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 1.547
Totale attivo	€ 30.064.467

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 4.981 Importo: € 112.082.406
Posizioni relative a riserva	Numero: 1
condizionale	Importo: € 24.303.518

IMPRESA	SEQUOIA PARTECIPAZIONI S.P.A.
IIVIPRESA	SEDE IN TORINO (via Pisa 29, c.a.p. 10152)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 07/04/2011 - G.U. n. 99 del 30/04/2011
Commissario liquidatore	prof. avv. Andrea Gemma
Comitato di sorveglianza	avv. Carlo Alessi - presidente prof. avv. Michele S. Desario - componente dott. Giampaolo Provaggi - componente
Numero di telefono della liquidazione	011/4836900
Numero di telefax della liquidazione	011/4836997
E-mail	sequoiapartecipazioni@legalmail.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

non applicabile	
-----------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Stato del giudizio	non avviato
--------------------	-------------

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Non avviato	
INOTI AVVIALO	
· I	

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e/o della società di revisione

Non avviata

F: Deposito stato passivo

NO	
110	

G: Acconti corrisposti ai creditori

NO	

H: Deposito piani di riparto parziale

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 151.727
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 21.875
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
	€ 173.602

	SIAC ASSICURAZIONI S.P.A.
IMPRESA	SEDE IN MILANO (Via Visconti di Modrone, 36 – c.a.p.
	20122)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 13/05/1998 - G.U. n. 112 del 16/05/1998
Commissario liquidatore	prof. avv. Bruno Inzitari
Comitato di sorveglianza	dott. Carlo Ronchi - presidente prof. avv. Michele Siri - componente avv. Pietro Maria Tantalo – componente
Numero di telefono della liquidazione	02/76020902
Numero di telefax della liquidazione	02/76021025
E-mail	

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Non autorizzata al ramo r.c.auto	
----------------------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

NO	
NO	

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

NO	

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Intervenute transazione	
Intervenuta transazione	

F: Deposito stato passivo

Data deposito	10/04/2000
Tribunale competente	Milano

G: Acconti corrisposti ai creditori

NO	
110	

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	27/11/2006
---------------	------------

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
creditori di assicurazione	510.000	34,56

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 547.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 17.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 99.000
Totale attivo	€ 663.000

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.234 Importo: € 5.296.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

IMIDDEGY	S.I.D.A SOCIETA' ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
	CON SEDE IN ROMA (Via Massimi, 158 - c.a.p. 00136)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 23/07/1993 - G.U. n. 173 del 26/07/1993	
Commissario liquidatore	avv. Gregorio lannotta	
Comitato di sorveglianza	prof. avv. Adolfo di Majo - presidente avv. Mario Del Vecchio - componente dott. Salvatore D'Amico - componente	
Numero di telefono della liquidazione	06/30183243 - 06/30183273	
Numero di telefax della liquidazione	06/30183211	
E-mail	www.gtirrena.lca.it	

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Groupama Assicurazioni S.p.A. (già Nuova Tirrena)
---------------------	---

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	22/06/1994	
Tribunale	Roma	
Stato del giudizio	pende ricorso per cassazione	

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	28/09/2007 - Roma	
Esito giudizio di primo grado	dichiarazione non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione	
Stato del giudizio	sentenza definitiva	
Costituzione di parte civile della liquidazione	NO	

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

non ancora avviata azione -	
interrotta prescrizione	

F: Deposito stato passivo

Data deposito	22/02/2001	
Tribunale competente	Roma	

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente			
---------------------	--	--	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito 12/5/2005

Categoria creditori	Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)	% rispetto agli importi ammessi al passivo
_	(ai iordo acconti autorizzati)	ammessi ai passivo
prededuzione	87.190	100
crediti con privilegio generale	13.049.819	100
privilegio speciale creditori di assicurazione – rami danni	58.378.739	35
creditori di assicurazione – credito degradato in chirografo	16.155.506	15
chirografo - privilegio speciale senza individuazione beni	754.682	15
chirografo	3.164.958	15
Totale	91.590.894	

H bis: Acconti corrisposti ai creditori dopo piano riparto

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio speciale senza individuazione dei beni	246.830	5
chirografo	881.457	5
creditori di assicurazione – credito degradato in chirografo	2.422.734	5
Totale	3.551.021	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 8.427.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 35.971.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 352.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 28.129.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 212.000
Totale attivo	€ 73.091.000

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 12.631 Importo: € 272.339.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 54 Importo: € 47.903.000

IMPRESA	SILE S.P.A.
IWII INESA	SEDE IN ROMA (Via Rubicone, 27 – c.a.p. 00198)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 28/03/1981 - G.U. n. 100 del 10/04/1981
Commissario liquidatore	dott. Cosimo Damiano Totino
Comitato di sorveglianza	avv. Mario Mazzà – presidente avv. Luigi Manzi - componente avv. Isidoro Sperti - componente avv. Paolo Velani - componente
Numero di telefono della liquidazione	06/8542448
Numero di telefax della liquidazione	06/8542448
E-mail	liquidazione@sile.191.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Commissario liquidatore		
-------------------------	--	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	26/05/1982
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	16/02/1995 – Roma
Esito giudizio di primo grado	patteggiamento con un amministratore ed assoluzione degli altri convenuti in giudizio
Stato del giudizio	sentenza definitiva
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	13/06/2000 - Roma
Esito giudizio di primo grado	rigetto delle domande della liquidazione
Stato del giudizio	con sentenza del 20/10/2003 la Corte d'Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado ed ha parzialmente accolto le domande della liquidazione con condanna di ex amministratori al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione con sentenza del 16/09/2009 ha rigettato tutti i

ricorsi ad eccezione della pronuncia di
compensazione delle spese di giudizio di un ex
amministratore

F: Deposito stato passivo

Data deposito	18/12/1990
Tribunale competente	Roma

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	603.863	100
privilegio generale - professionisti	149.404	100
privilegio generale - agenti	7.458	100
privilegio generale – enti previdenziali	790.296	77,58
Totale	1.551.021	

H: Deposito piani di riparto parziale

l NO	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 1.332.048
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 2.591.643
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 259.074
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 12.498
Totale attivo	€ 4.195.263

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 4.241 Importo: € 8.281.183
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

IMPRESA	TRANS-ATLANTICA S.P.A.
IWIPRESA	SEDE IN NAPOLI (Riviera di Chiaia, 9 – c.a.p. 80122)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 31/07/1986 - G.U. n. 183 del 08/08/1986
Commissario liquidatore	avv. Franco Cortese
Comitato di sorveglianza	arch. Mario Cicalese - presidente dott. Silvano Tartaglia - componente avv. Nicola Simonelli - componente
Numero di telefono della liquidazione	081/7612143- 081/7612167
Numero di telefax della liquidazione	081/7612143
E-mail	transatlanticalca@alice.it

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Duomo UniOne Assicurazioni s.p.a.
---------------------	-----------------------------------

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	15/07/1987
Tribunale	Napoli
Stato del giudizio	sentenza definitiva

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	20/04/2001 – Napoli
Esito giudizio di primo grado	condanna di ex amministratori e sindaci
Stato del giudizio	con sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 26/06/2008 sono state riformate le condanne; il ricorso promosso in Cassazione dalla Procura Generale è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 23/02/10
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e Tribunale competente	31/05/2000 dep. 10/11/2000 - Napoli
Esito del giudizio	negativo per la liquidazione
Stato del giudizio	con sentenza di appello del 17/04/2003 sono stati condannati esponenti aziendali al pagamento di € 1.423.665 oltre interessi; è stata transatta una posizione con l'incasso di € 590.000; il ricorso nei

confronti degli altri esponenti aziendali è stato
respinto dalla Suprema Corte di Cassazione. E' in
corso l'esercizio dell'azione di responsabilità contro
l'ex Direttore Generale condannato in sede penale.

F: Deposito stato passivo

Data deposito	28/10/1996
Tribunale competente	Napoli

G: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	434.169	100
privilegio generale - professionisti	617.567	100
privilegio generale - agenti	331.294	100
privilegio generale - altri crediti	1.444	100
privilegio generale - prev. sociale	80.598	100
privilegio generale – crediti erariali	40.047	100
Totale	1.505.119	

H: Deposito piani di riparto parziale

I NO		
INC		
1		
	:	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 546.289
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 7.808.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 7.000.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 2.516.973
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 17.871.262

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.133 Importo: € 33.974.681
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 1 Importo: € 530.604

IMPRESA	UNICA ASSICURAZIONI S.P.A. SEDE IN MILANO (Via Visconti di Modrone, 36 – c.a.p.
	20122)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 04/08/1984 – G.U. n. 217 del 08/08/1984	
Commissario liquidatore	avv. Patrizia Parenti	
Comitato di sorveglianza	prof. dott. Antonio Costa - presidente prof.ssa Albina Candian - componente prof. avv. Giuseppe Conte - componente	
Numero di telefono della liquidazione	02/76020902	
Numero di telefax della liquidazione	02/76021025	
E-mail	patriziaparenti@inzitariepartners.it	

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria Ambra Assicurazioni s.p.a. in L.C.A.
--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	22/10/1985	
Tribunale	Milano	
Stato del giudizio	sentenza definitiva	

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	18/07/1994 – Milano	
Esito giudizio di primo grado	gli imputati hanno patteggiato	
Stato del giudizio	sentenza definitiva	
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI	

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	30/01/1997 - Milano
Esito del giudizio	dichiarata l'estinzione del giudizio
Stato del giudizio	con sentenze di appello n. 2760/1999 e della Corte di Cassazione n. 14102/02 è stata confermata l'estinzione del giudizio. La procedura ha incassato € 300.000 dall'assicurazione del legale responsabile dell'esito negativo del giudizio

F: Deposito stato passivo

Data deposito	14/10/1992	
Tribunale competente	Milano	

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente			
---------------------	--	--	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	08/04/2010	
---------------	------------	--

Categoria creditori	Importo in euro (al lordo acconti autorizzati)	% rispetto agli importi ammessi al passivo
prededuzione	329.585	100
privilegio generale - dipendenti	551.297	100
privilegio generale - professionisti	214.744	50
privilegio generale - agenti	97.579	50
Totale	1.193.205	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 480.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 3.000.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 1.588.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 45.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 5.113.000

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 1.371 Importo: € 10.255.058	
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0	

	UNIONE EURO-AMERICANA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
	SEDE IN ROMA (Via Massimi, 158 – c.a.p. 00136)

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 23/07/1993 - G.U. n. 173 del 26/07/1993	
Commissario liquidatore	avv. Gregorio lannotta	
Comitato di sorveglianza	prof. Avv. Adolfo di Majo - presidente avv. Mario Del Vecchio - componente dott. Salvatore D'Amico - componente	
Numero di telefono della liquidazione	06/30183243 - 06/30183273	
Numero di telefax della liquidazione	06/30183211	
E-mail	www.gtirrena.lca.it	

B: Sistema di liquidazione dei sinistri r.c. auto

Impresa cessionaria	Groupama Assicurazioni S.p.A.(già Nuova Tirrena)
---------------------	--

C: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	22/06/1994	
Tribunale	Roma	
Stato del giudizio	pende ricorso per cassazione	

D: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	14/05/07 - Roma	
Esito giudizio di primo grado	dichiarazione non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione	
Stato del giudizio	sentenza definitiva	
Costituzione di parte civile della liquidazione	NO	

E: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non ancora avviata azione -	
interrotta prescrizione	

F: Deposito stato passivo

Data deposito	22/02/2001	
Tribunale competente	Roma	

G: Acconti corrisposti ai creditori

Vedi punto seguente	
---------------------	--

H: Deposito piani di riparto parziale

Data deposito	12/5/2005
---------------	-----------

Catagoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
Categoria creditori	(al lordo acconti autorizzati)	ammessi al passivo
prededuzione	50.911	100
creditori con privilegio generale	6.479.338	100
creditori di assicurazione – rami danni	25.727.369	50
chirografo - priv. speciale senza	284.558	14
individuazione beni		
chirografo - quota eccedente rami danni	3.579.712	14
chirografo	752.259	14
Totale	36.874.147	

H bis: Acconti corrisposti ai creditori dopo piano riparto

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio speciale senza individuazione dei beni	122.347	6
chirografo	222.056	6
chirografo quota eccedente rami danni	1.509.489	6
chirografo quota eccedente rami danni-	277.365	6
insinuazioni tardive		
Totale	2.131.257	

I: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 2.888.000
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 4.601.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 2.038.000
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 4.657.000
Altre attività ancora da realizzare (valore iscritto in contabilità)	€ 95.000
Totale attivo	€ 16.279.000

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 4.346 Importo: € 89.158.000
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 36 Importo: € 26.187.000

3.2 Gruppo B)

LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE DI SOCIETA' NON ASSICURATIVE DEL GRUPPO PREVIDENZA

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2012

Il gruppo era costituito dalla Previdenza s.p.a. e da n. 24 società controllate, tutte poste in liquidazione coatta amministrativa.

Al 30 giugno 2012 risultano chiuse le procedure liquidative delle seguenti n. 13 società: Cantiere Tevere Sicen s.r.l., Costruzioni Vega s.r.l., Finloan Italia s.r.l., Flavia I s.r.l., Gefinas s.p.a., Iniziativa Immobiliare Villalba s.r.l., Navar Cantieri s.r.l., Nuova Avian s.p.a., Parco delle Rughe s.r.l., Podere Rovedina s.r.l., Reno Fly s.r.l., Sud Appalti s.r.l., Tiber Immobiliare s.r.l..

Per tutte le liquidazioni coatte amministrative è stato nominato un unico commissario liquidatore ed un unico comitato di sorveglianza.

Informazioni Generali

Commissario liquidatore	prof. avv. Filippo Satta
Comitato di sorveglianza	prof. avv. Michele Siri - presidente dott. Lucio Mariani - componente dott. Giancarlo Baldriga - componente
Sede uffici delle liquidazioni	Via del Foro Traiano, 1/a - 00187 Roma (studio del commissario)
Numero di telefono della liquidazione	06/3224933
Numero di telefax della liquidazione	06/32111843
E-mail	previdenzaspainlca@libero.it

SOCIETA' PREV	/IDENZA S.P.A. Capogruppo
---------------	---------------------------

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di	D.M. 16/10/1985 - G.U. n. 248 del 21/10/1985
liquidazione	D.W. 10/10/1965 - G.O. II. 246 del 21/10/1965

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	3/11/1987	
Tribunale	Roma	
Stato del giudizio	sentenza definitiva	

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza primo grado e tribunale competente	25/11/1994 - Roma
Esito giudizio di primo grado	condanna di esponenti aziendali
Stato del giudizio	con sentenza del 22/3/1999 la Corte di Cassazione ha riformato la sentenza d'appello per alcune posizioni senza rinvio e per altre con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello che ha successivamente assolto alcuni imputati.
Costituzione di parte civile della liquidazione	SI

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Stato del giudizio

E: Deposito stato passivo

Data deposito	29/11/1991
Tribunale competente	Roma

F: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
privilegio generale - dipendenti	805.543	100

G: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 228.175
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 1.250.000
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 206.583
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 1.684.758

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 14.732 Importo: € 159.131.035
Posizioni ammesse con riserva	Numero: 1 Importo: € 17.728.294
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 1 Importo: € 132.508

SOCIETA' ANDROMEDA IMMOBILIARE S.R.L.

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di	D.M. 04/12/1987 - G.U. n. 288 del 10/12/1987
liquidazione	D.IVI. 04/12/1967 - G.U. II. 266 del 10/12/1967

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	3/11/1987
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Vedi Capogruppo	
-----------------	--

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	27/05/1993 - Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna dei convenuti al pagamento di € 810.837 oltre spese di lite
Stato del giudizio	durante il giudizio di appello alcuni convenuti con atto di transazione del 12/06/2001 hanno versato la somma complessiva di € 19.432

E: Deposito stato passivo

Data deposito	16/07/1988
Tribunale competente	Roma

F: Acconti corrisposti ai creditori

NO	
----	--

G: Deposito piani di riparto parziale

NO.	
MU J	
10	

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 0
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 60.131
Totale attivo	€ 60.131

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 24 Importo: € 2.740.356
Posizioni ammesse con riserva	Numero: 1 Importo: € 156.825
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

SOCIETA'	APRILIA CINQUE S.R.L.
----------	-----------------------

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di	D.M. 04/12/1987 - G.U. n. 288 del 10/12/1987
liquidazione	D.M. 04/12/1967 - G.O. II. 200 dei 10/12/1967

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	3/11/1987
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Vedi Capogruppo	
-----------------	--

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	21/10/1993 - Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna dei convenuti al pagamento di € 3.138.427
Stato del giudizio	sentenza definitiva; l'importo non è stato recuperato per mancanza di beni dei convenuti

E: Deposito stato passivo

Data deposito	27/07/1988
Tribunale competente	Roma

F: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
Categoria creditori		ammessi al passivo
prededuzione	402.033	100
creditori privilegiati	477.020	100
crediti ipotecari	3.142.174	100
erario	217.462	100
chirografo	7.163.066	100
Totale	11.401.755	

G: Deposito piani di riparto parziale

NO	
NO	

H: Situazione dell'attivo

Totale attivo	€ 1.024.255
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 138.200
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 600.000
Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 286.055

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 25 Importo: € 8.812.918
Posizioni ammesse con riserva	Numero: 1 Importo: € 392.310
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

SOCIETA'	CASALONE S.R.L.
----------	-----------------

A: Provvedimento di liquidazione

liquidazione

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	3/11/1987
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Vedi Capogruppo	
-----------------	--

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	14/04/1994 - Roma
Esito del giudizio di primo grado	domanda della procedura rigettata
Stato del giudizio	sentenza definitiva

E: Deposito stato passivo

Data deposito	27/07/1988
Tribunale competente	Roma

F: Acconti corrisposti ai creditori

1.10	
NO	
140	

G: Deposito piani di riparto parziale

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 1.375
--	---------

Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 184.102
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 185.477

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 12 Importo: € 656.265
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

SOCIETA'	CASTLE IMMOBILIARE S.R.L.
<u> </u>	

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di	D.M. 11/05/1988 - G.U. n. 114 del 17/05/1988
liquidazione	D.W. 11/03/1966 - G.O. II. 114 del 17/03/1966

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	04/03/1988
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Vedi Capogruppo	
-----------------	--

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	15/03/1996 - Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna dei convenuti al pagamento di € 21.339.999
Stato del giudizio	durante il giudizio di appello alcuni convenuti con atto di transazione del 12/06/2001 hanno versato la somma complessiva di € 108.456

E: Deposito stato passivo

Data deposito	09/01/1991
Tribunale competente	Roma

F: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi ammessi al passivo
prededuzione	7.180	100
creditori privilegiati - dipendenti	181.831	100
creditori privilegiati - professionisti	69.072	100
creditori privilegiati - artigiani	5.502	100
Totale	263.585	

G: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 875.073
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 5.098.781
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 5.973.854

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 73 Importo: € 20.223.116
Posizioni ammesse con riserva	Numero: 3 Importo: € 37.190.637
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

SOCIETA'	EMMECIVI S.R.L.
A: Provvedimento di liquidazione	
Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 04/12/1987 - G.U. n. 288 del 10/12/1987
B: Dichiarazione dello stato di ins	solvenza
Data della sentenza	3/11/1987
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva
C: Giudizio penale nei confronti d Vedi Capogruppo	degli esponenti aziendali
•	degli esponenti aziendali
Vedi Capogruppo D: Azione di responsabilità nei co	onfronti degli esponenti aziendali
Vedi Capogruppo D: Azione di responsabilità nei co Data sentenza di primo grado e tribunale competente	onfronti degli esponenti aziendali 24/01/1989 - Roma
Vedi Capogruppo D: Azione di responsabilità nei co Data sentenza di primo grado e	onfronti degli esponenti aziendali 24/01/1989 - Roma
Vedi Capogruppo D: Azione di responsabilità nei co Data sentenza di primo grado e tribunale competente	onfronti degli esponenti aziendali 24/01/1989 - Roma condanna del convenuto al pagamento di € 4.27
Vedi Capogruppo D: Azione di responsabilità nei co Data sentenza di primo grado e tribunale competente Esito del giudizio di primo grado	onfronti degli esponenti aziendali 24/01/1989 - Roma condanna del convenuto al pagamento di € 4.27 non incassato per mancanza di beni
Vedi Capogruppo D: Azione di responsabilità nei co Data sentenza di primo grado e tribunale competente Esito del giudizio di primo grado Stato del giudizio	onfronti degli esponenti aziendali 24/01/1989 - Roma condanna del convenuto al pagamento di € 4.27 non incassato per mancanza di beni
Description Descri	condanna del convenuto al pagamento di € 4.27 non incassato per mancanza di beni sentenza definitiva
Description Descri	confronti degli esponenti aziendali 24/01/1989 - Roma condanna del convenuto al pagamento di € 4.27 non incassato per mancanza di beni sentenza definitiva 23/06/1988 Roma

NO

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 102
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 1.084.559
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 1.084.661

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 5 Importo: € 895.455
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

SOCIETA'	EUROMANAGEMENT ITALIA INTERNATIONAL SELECTIVE BROKERS S.P.A.
----------	--

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di	D.M. 29/10/1990 - G.U. n. 270 del 19/11/1990
liquidazione	D.M. 29/10/1990 - G.O. II. 270 dei 19/11/1990

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	21/02/1990
Tribunale	Napoli
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Vedi Capogruppo		
-----------------	--	--

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

E: Deposito stato passivo

Data deposito	02/07/1993
Tribunale competente	Napoli

F: Acconti corrisposti ai creditori

NO	

G: Deposito piani di riparto parziale

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	0	
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0	
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	0	
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	0	
Totale attivo	€	0	

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 9 Importo: € 5.031.808
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: Importo: € 0

SOCIETA' FINCAMB	I S.P.A.
------------------	----------

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di	D.M. 11/05/1988 - G.U. n. 114 del 17/05/1988
liquidazione	D.W. 11/03/1986 - G.O. II. 114 dei 17/03/1988

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	04/03/1988
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Vedi Capogruppo		
-----------------	--	--

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Data sentenza di primo grado e tribunale competente	05/03/1996 - Roma
Esito del giudizio di primo grado	condanna dei convenuti al pagamento di € 2.695.905 non incassati per mancanza di beni dei convenuti
Stato del giudizio	sentenza definitiva

E: Deposito stato passivo

Data deposito	19/06/1989
Tribunale competente	Roma

F: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
•		ammessi al passivo
privilegio generale-dipendenti	25.750	100
privilegio generale-professionisti	20.338	100
privilegio generale - prev. sociale	96.026	100
creditori ipotecari	105.946	100
Totale	248.060	

G: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 800.242
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Totale attivo	€ 800.242

I: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 49 Importo: € 14.683.102
Posizioni ammesse con riserva	Numero: 2 Importo: € 6.870.463
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

SOCIETA'	FORTE FILIPPO S.R.L.
----------	----------------------

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di	D.M. 10/02/1989 - G.U. n. 40 del 17/02/1989
liquidazione	D.W. 10/02/1969 - G.O. II. 40 dei 17/02/1969

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	22/10/1988
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Vedi Capogruppo	
-----------------	--

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

E: Deposito stato passivo

Data deposito	07/06/1990
Tribunale competente	Roma

F: Acconti corrisposti ai creditori

NO	

G: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 77.029
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0

Totale attivo	€ 77.029
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0

I: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 13 Importo: € 2.035.287
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

SOCIETA' OVERSEAS TRADE CENTER S.P.A.

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di liquidazione	D.M. 11/05/1988 - G.U. n. 114 del 17/05/1988
---	--

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	04/03/1988
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Vedi Capogruppo	

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
INON attivata	l

E: Deposito stato passivo

Data deposito	05/02/1992
Tribunale competente	Roma

F: Acconti corrisposti ai creditori

Categoria creditori	Importo in euro	% rispetto agli importi
Categoria creditori		ammessi al passivo
prededuzione -erario	109	100
privilegio generale - dipendenti	215.081	40
Totale	215.190	

G: Deposito piani di riparto parziale

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€ 4.210
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€ 0

Totale attivo	€ 4.210
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€ 0
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€ 0

I: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 138 Importo: € 105.321.161
Posizioni ammesse con riserva	Numero: 2 Importo: € 2.993.928
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

SOCIETA' RENO FINANZIARIA S.P.A.

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di liquidazione D.M. 06/04/1990 - G.U. n. 92 del 20/04/1990

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	28/09-04/10/1989
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Vedi Capogruppo	
-----------------	--

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

E: Deposito stato passivo

Data deposito	24/11/1992
Tribunale competente	Roma

F: Acconti corrisposti ai creditori

Catagoria araditari	Importo in euro	% rispetto agli importi
Categoria creditori		ammessi al passivo
prededuzione	3.684	100
privilegio generale - dipendenti	183.378	100
privilegio generale - professionisti	1.410	100
creditori ipotecari	68.296	100
Totale	256.768	

G: Deposito piani di riparto parziale

NO	
----	--

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	470	
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0	
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	0	
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	0	
Totale attivo	€	470	

I: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 30 Importo: € 21.018.720
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

SOCILIA SICAWIINO S.F.A.	SOCIETA'	SICAMINO' S.P.A.
--------------------------	----------	------------------

A: Provvedimento di liquidazione

Estremi del provvedimento di	D.M. 11/05/1988 - G.U. n. 114 del 17/05/1988
liquidazione	D.IVI. 11/05/1966 - G.U. II. 114 del 17/05/1966

B: Dichiarazione dello stato di insolvenza

Data della sentenza	04/03/1988
Tribunale	Roma
Stato del giudizio	sentenza definitiva

C: Giudizio penale nei confronti degli esponenti aziendali

Vedi Capogruppo	
-----------------	--

D: Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali

Non attivata	
--------------	--

E: Deposito stato passivo

Data deposito	10/02/1989
Tribunale competente	Roma

F: Acconti corrisposti ai creditori

Totale	43.152	
chirografo	40.367	100
Altri privilegi generali	556	100
privilegio generale - professionisti	2.229	100
Categoria creditori	-	ammessi al passivo
Catagorio araditari	Importo in euro	% rispetto agli importi

G: Deposito piani di riparto parziale

	:	
	<u>:</u>	
NO	<u> </u>	
LNO		
110		

H: Situazione dell'attivo

Disponibilità liquide in cassa e banca	€	57.777	
Titoli in patrimonio (valore nominale)	€	0	
Immobili da vendere (valore ultima stima)	€	0	
Crediti ancora da recuperare (valore iscritto in contabilità)	€	11.799	
Totale attivo	€	69.576	

I: Stato Passivo

Posizioni ammesse in via definitiva	Numero: 8 Importo: € 42.817
Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso	Numero: 0 Importo: € 0

3.3 Informazioni sulle imprese in liquidazione coatta amministrativa

SAER Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. con sede in Roma

Si da notizia, ai sensi dell'art. 261, commi 2 e 3, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che in data 4 settembre 2012 il commissario liquidatore della SAER Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., con sede in Roma, Via Barberini n. 67, in liquidazione coatta amministrativa, dott. Luigi Andreoli, ha provveduto al deposito presso la cancelleria del Tribunale di Roma del bilancio finale, del rendiconto finanziario e del riparto finale, accompagnati dalle relazioni del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza della suddetta società, come da autorizzazione Isvap del 24 agosto 2012.

Il citato commissario liquidatore ha dato notizia di detto deposito sulla Gazzetta Ufficiale n. 109, parte seconda, del 15 settembre 2012.

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 271 dell'8 settembre 2012.	Elenco delle agenzie di rating del credito registrate o certificate.
L 251 del 18 settembre 2012.	Regolamento Delegato (UE) N. 826/2012 della Commissione del 29 giugno 2012 che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati.
L 251 del 18 settembre 2012.	Regolamento di esecuzione (UE) N.827/2012 della Commissione del 29 giugno 2012 che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d'intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto al copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit defaults swap).

C 283 del 19 settembre 2012.	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/ M.6621 – CNP Assurances/BNP Paribas/ Immeuble Val-de Marne)
C 286 del 22 settembre 2012.	Parere del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico del 31 luglio 2012 presentato all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, in merito all'utilizzo da parte delle società non finanziarie dei derivati OTC.
C 286 del 22 settembre 2012.	Parere del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico del 31 luglio 2012 presentato all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, in merito all'idoneità delle garanzie accettate dalle controparti centrali.
C 286 del 22 settembre 2012.	Decisione del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico del 13 luglio 2012 che attua le misure relative alla protezione dei dati personali presso il Comitato europeo per il rischio sistemico.
C 288 del 25 settembre 2012.	Decisione di chiudere la procedura di risanamento finanziario della Forte Asigurări SA.
L 261 del 27 settembre 2012.	Decisione dell'Autorità di Vigilanza EFTA N. 97/10/COL del 24 marzo 2010 riguardo alla tassazione delle società di assicurazione vincolate ai sensi della legge sulle imposte del Liechtenstein.

5. STATISTICHE

5.1 STATISTICHE RECLAMI - I SEMESTRE 2012

PRIMA SEZIONE - RECLAMI DELLE IMPRESE

1.1 Totale reclami pervenuti

	Numero	%
Comparto danni	51.262	78,3
Comparto vita	14.167	21,7
Totale	65.429	100,0

1.2 Esito dei reclami pervenuti

	Numero	%
Accolti	18.445	28,2
Transatti	4.536	6,9
Respinti	33.042	50,5
In fase istruttoria	9.406	14,4
Totale pervenuti	65.429	100,0

1.3 Reclami pervenuti comparto danni – Dettaglio per ramo

	Numero	%
R.C. Auto	36.994	72,2
R.C. Diversi	2.270	4,4
Malattia	3.354	6,5
Infortuni	2.634	5,1
Incendio	1.832	3,6
Furto auto	667	1,3
Altri danni ai beni	922	1,8
Credito / Cauzioni	294	0,6
Assistenza	403	0,8
Tutela legale	283	0,5
Furto altri casi	244	0,5
Trasporti	108	0,2
Altri	1.257	2,4
Totale	51.262	100,0

1.4 Reclami pervenuti comparto danni – Dettaglio per area aziendale

	<u> </u>		
	Numero	%	
Sinistri – Ispettorato	20.279	39,5	
Sinistri – Direzione	9.857	19,2	
Sinistri – Call Center	3.470	6,8	
Commerciale e Vendita	4.811	9,4	
Amministrazione	5.860	11,5	
Legale - Contratto	2.376	4,6	
Legale – Informativa Precontrattuale	46	0	
Industriale	4.047	8,0	
Informatica	172	0,3	
Altro	344	0,7	
Totale	51.262	100,0	

1.5 Reclami pervenuti ramo r.c.auto – Dettaglio per area aziendale

	Numero	%
Sinistri – Ispettorato	15.760	42,6
Sinistri – Direzione	6.670	18,0
Commerciale e Vendita	3.425	9,3
Amministrazione	4.797	13,0
Industriale	3.495	9,5
Legale – Contratto	1.374	3,7
Sinistri - Call Center	1.209	3,3
Informatica	111	0,3
Legale – Informativa Precontrattuale	31	0
Altro	122	0,3
Totale	36.994	100,0

1.6 Reclami pervenuti comparto vita – Dettaglio per tipologia di prodotto

	Numero	%
Miste	4.617	32,6
Caso vita	2.205	15,6
Caso morte	2.418	17,1
Previdenziali	1.760	12,4
Index Linked	1.113	7,9
Unit LInked	904	6,4
Capitalizzazione	244	1,7
Multiramo	155	1,0
Altri rami	751	5,3
Totale	14.167	100,0

1.7 Reclami pervenuti comparto vita – Dettaglio per area aziendale

	Numero	%
Sinistri – Direzione	6.572	46,4
Amministrazione	3.004	21,2
Commerciale e Vendita	2.753	19,4
Industriale	609	4,3
Legale - Contratto	153	1,2
Sinistri – Ispettorato	259	1,8
Legale – Informativa Precontrattuale	21	0,1
Informatica	58	0,4
Sinistri – Call Center	8	0
Altro	730	5,2
Totale	14.167	100,0

SECONDA SEZIONE - RECLAMI GESTITI DALL'ISVAP

2.1 Totale reclami pervenuti

	Numero	%
Comparto danni	15.265	91,3
Comparto vita	1.460	8,7
Totale	16.725	100,0

2.2 Reclami pervenuti – Composizione per imprese

	Numero	Totale imprese	%
Imprese vigilate:	126	145	86,9
Imprese italiane	125	143	
Rappresentanze di stati extra U.E.	1	2	
Rappresentanze di imprese U.E.	39	94	41,5
Imprese in libera prestazione di servizi	27	1.006	2,7
Totale	192	1.245	15,4

2.3 Reclami pervenuti – Dettaglio per area geografica di provenienza

	Numero	%	
Italia meridionale	4.725	28,5	
Italia settentrionale	4.296	25,6	
Italia centrale	4.040	24,1	
Isole	1.544	9,2	
Estero	2	0	
Sconosciuta	2.118	12,6	
Totale	16.725	100,0	

2.4 Reclami pervenuti – Dettaglio per ramo

	Numero	%
R.C. Autoveicoli	11.779	70,4
Rami vita	1.460	8,7
R.C.diversi	788	4,7
Infortuni / Malattia	836	5,0
Credito / Cauzioni	144	0,9
Furto Auto	310	1,9
Altri danni ai beni	227	1,4
Auto rischi diversi	178	1,0
Altri	1.003	6,0
Totale	16.725	100,0

2.5 Reclami pervenuti - Ramo R.C. Auto - Dettaglio per tipologia di reclamo

	Numero	%
Risarcimento danni	6.006	51,0
di controparte art. 148 C.d.A.	2.434	
diretto	3.572	
Sinistri	1.108	9,4
Bonus/Malus	1.095	9,3
Rilascio attestato di rischio	746	6,5
Aumento tariffe / Contestazione polizza	739	6,2
Disdetta polizza	333	2,8
Richiesta accesso agli atti	685	5,8
Obbligo a contrarre	190	1,6
Altre tipologie	877	7,4
Totale	11.779	100,0

2.6 Reclami pervenuti - Altri rami danni - Dettaglio per area aziendale

	Numero	%
Area sinistri	2.463	81,1
Area contrattuale	558	18,4
Altre aree	16	0,5
Totale	3.037	100,0

2.7 Reclami pervenuti – Comparto vita – Dettaglio per tipologia di reclamo

	Numero	%	
Ritardo pagamenti	617	43,6	
Verifica importi delle prestazioni	140	9,9	
Dubbi regolarità del contratto	73	5,2	
Area contrattuale	201	14,2	
Mancate risposte assicurati/ Consulenza	87	6,1	
Comportamento rete di vendita	113	8,0	
Altre tipologie	185	13,0	
Totale	1.416	100,0	

5.2 STATISTICHE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

I SEMESTRE 2012

1. Esito procedimenti sanzionatori

(importi in euro)

	Numero	%	Importo
Ordinanze di Pagamento	2.187	86,2	29.064.540
Ordinanze di Archiviazione	351	13,8	
Totale	2.538	100,0	29.064.540

2. Ordinanze di Ingiunzione – Dettaglio per tipologia di violazione

						, ,	,
	,	Violazioni l	n Materia	di R.c.auto			
	Liquid.ne Sinistri	Attestati di rischio	Banca dati	Altri illeciti RCA	Totale	Altre Violazioni	Totale
Numero Ordinanze	1.667	143	5	93	1.908	279	2.187
%	76,2	6,5	0,2	4,3	87,2	12,8	100,0
Importo Ordinanze	14.991.715	615.500	69.000	8.435.000	24.111.215	4.953.325	29.064.540
%	51,6	2,1	0,3	29,0	83,0	17,0	100,0

3. Ordinanze di Ingiunzione – Dettaglio per destinatari

(importi in euro)

	Imprese	Intermediari	Periti	Altri	Totale
Numero	2.076	100	0	11	2.187
Ordinanze %	94,9	4,6	0,0	0,5	100,0
Importo Ordinanze	25.895.540	2.752.333	0	416.667	29.064.540
%	89,1	9,5	0,0	1,4	100,0

4. Ordinanze di Ingiunzione – Dettaglio per Servizio che istruisce il procedimento

(importi in euro)

	Tutela del Consumatore	Vigilanza	Vigilanza Intermediari e Periti	Ispettorato e Antifrode	Totale
Numero Ordinanze	2.037	37	78	35	2.187
%	93,1	1,7	3,6	1,6	100,0
Importo Ordinanze	16.193.547	8.526.444	2.502.333	1.842.216	29.064.540
%	55,7	29,3	8,6	6,4	100,0

5. Ordinanze di Ingiunzione – Dettaglio relativo alle prime 10 imprese

N.	Impresa	Numero	Importo	Importo medio per Sanzione
1	Unipol Assicurazioni	357	2.713.770	7.602
2	Groupama	300	2.549.077	8.497
3	Axa Assicurazioni	18	2.205.452	122.525
4	Novit Assicurazioni in I.c.a.	129	1.742.041	13.504
5	Milano Assicurazioni	125	1.383.566	11.069
6	Zuritel	49	1.342.342	27.395
7	Alleanza Toro	135	1.274.141	9.438
8	Aviva Italia	22	1.185.500	53.886
9	Crédit Agricole Assicurazioni	2	1.005.000	502.500
10	Ubi Assicurazioni	3	1.004.635	334.878
	Totale	1.140	16.405.524	14.391
	Totale Mercato	2.187	29.064.540	13.290
	centuale delle prime 10 imprese totale mercato	52,1	56,4	

6. Ordinanze di Ingiunzione – Dettaglio relativo alle prime 10 imprese – Ramo R.C.Auto

(importi in euro)

n.	impresa	numero	% sul numero sanzioni r.c.auto mercato	importo	% sull'importo sanzioni r.c.auto mercato	importo medio per sanzione r.c.auto	quota di mercato r.c.auto (2011)
1	Unipol Assicurazioni	355	18,6	2.698.495	11,2	7.601	10,8%
2	Groupama	294	15,4	2.505.435	10,4	8.522	4,6%
3	Axa Assicurazioni	16	8,0	2.172.150	9,0	135.759	3,9%
4	Novit Assicurazioni in I.c.a.	127	6,7	1.708.556	7,1	13.453	
5	Zuritel	44	2,3	1.266.345	5,2	28.781	0,5%
6	Alleanza Toro	132	6,9	1.201.763	5,0	9.104	5,0%
7	Aviva Italia	20	1,1	1.176.500	4,9	58.825	1,4%
8	Milano Assicurazioni	98	5,1	1.072.903	4,4	10.948	8,6%
9	Crédit Agricole Ass.ni	2	0,1	1.005.000	4,2	502.500	0,1%
10	Ubi Assicurazioni	3	0,2	1.004.635	4,2	334.878	0,4%
	TOTALE	1.091	57,2	15.811.782	65,6	14.493	35,3%
	TOTALE MERCATO	1.908		24.111.215		12.637	

7. Ordinanze di Ingiunzione – Dettaglio relativo ai primi 10 gruppi assicurativi – Ramo R.C.Auto

n.	gruppi assicurativi	numero	% sul numero sanzioni r.c.auto mercato	importo	% sull'importo sanzioni r.c.auto mercato	importo medio per sanzione r.c.auto	quota di mercato r.c.auto (2011)
1	Gruppo Unipol	393	20,6	2.880.920	11,9	7.331	12,1%
2	Gruppo Generali	282	14,8	2.335.075	9,7	8.280	15,2%
3	Gruppo Fondiaria-Sai	250	13,1	2.273.152	9,4	9.093	21,2%
4	Gruppo Axa Italia	18	0,9	2.173.350	9,0	120.742	4,2%
5	Gruppo Zurich Italia	127	6,7	1.763.805	7,3	13.888	3,8%
6	Gruppo Aviva	20	1,0	1.176.500	4,9	58.825	1,4%
7	Gruppo HDI	9	0,5	1.053.360	4,4	117.040	1,1%
8	Gruppo Uniqa Italia	2	0,1	1.002.835	4,2	501.418	0,4%
9	Gruppo Allianz	101	5,3	688.933	2,9	6.821	11,4%
10	Gruppo Ass.ce Milanese	42	2,2	600.942	2,5	14.308	0,2%
	TOTALE	1.244	65,2	15.948.872	66,2	12.821	71,0%
T	OTALE MERCATO	1.908		24.111.215		12.637	

8. Ordinanze di Ingiunzione - Dettaglio relativo alle prime 5 sanzioni

N.	Destinatario	Sanzione
1	Axa Assicurazioni	2.000.000
2	Novit Assicurazioni in I.c.a.	1.025.656
3	Zuritel	1.000.000
3	Crédit Agricole Assicurazioni	1.000.000
3	Inchiaro Assicurazioni	1.000.000
3	Ubi Assicurazioni	1.000.000
3	Uniqa Protezione	1.000.000
3	Aviva Italia	1.000.000
4	C.F.L. Assicurazioni di Celestino Antonio, Filippelli Nicola e Lorenzo Antonio s.n.c. (intermediario in liquidazione)	265.000
5	Ge.Pi s.a.s. di Pirotta e C. (intermediario)	257.000
	TOTALE	9.547.656
	TOTALE MERCATO	29.064.540

6. ALTRE NOTIZIE

6.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Societatea de Asigurari Chartis Romania SA (già Societatea de Asigurari AIG Romania), con sede legale in Romania, alla Chartis Europe Limited, con sede legale nel Regno Unito.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza romena, Insurance Supervisory Commission, ha comunicato di aver approvato in data 15 marzo 2012 il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Societatea de Asigurari Chartis Romania SA (già Societatea de Asigurari AIG Romania), con sede legale in Romania, alla Chartis Europe Limited, con sede legale nel Regno Unito.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della CIAR Compagnie Internationale d'Assurance et de Reassurance, con sede legale in Begio, alla Mapfre Global Risk Compania International de Seguros y Reaseguros, con sede legale in Spagna.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP dà notizia che l'Autorità di Vigilanza belga, Banque Nationale de Belgique, ha comunicato, con lettera del 1° ottobre 2012, di avere approvato, nella sessione del 6 settembre 2011, il trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della CIAR Compagnie Internationale d'Assurance et de Reassurance, con sede legale in Begio, alla Mapfre Global Risk Compania International de Seguros y Reaseguros, con sede legale in Spagna, con conseguente revoca delle autorizzazioni in capo a CIAR Compagnie Internationale d'Assurance et de Reassurance.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

6.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni	ТМО	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)	75%TMO	(valori percentuali) Tasso massimo garantibile (TMG)
	(1)	(2)		(3)		(4)
giu.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giu.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3.068	3,25
feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
apr.	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
mag.	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25
giu.	4,816	4,419	2,652	2,50	3,314	3,25
lug.	5,463	4,539	2,723	2,50	3,404	3,25
ago.	5,271	4,661	2,797	2,50	3,496	3,25
set.	5,746	4,818	2,891	2,50	3,614	3,25
ott.	5,972	4,999	3,000	2,50	3,750	3,25
nov.	7,057	5,239	3,143	3,00	3,929	3,25
dic.	6,812	5,423	3,254	3,00	4,067	4,00
2012 gen.	6,537	5,574	3,344	3,00	4,180	4,00
feb.	5,546	5,546	3,328	3,00	4,160	4,00
mar.	5,049	5,049	3,029	3,00	3,787	4,00
apr.	5,676	5,676	3,405	3,00	4,257	4,00
mag.	5,783	5,783	3,470	3,00	4,337	4,00
giu.	5,904	5,901	3,541	3,00	4,426	4,00
lug.	5,996	5,946	3,567	3,50	4,459	4,00
ago.	5,882	5,882	3,529	3,50	4,412	4,00

⁽¹⁾ Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

⁽²⁾ II TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

⁽³⁾ Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

⁽⁴⁾ Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

^(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziari - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010". In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili